

## Carrelli semoventi a braccio telescopico

### ISTRUZIONI PER LA PRIMA VERIFICA PERIODICA

Ai sensi dell'articolo 71 comma 11 del Decreto Legislativo 9 aprile 2008, n. 81 e s.m.i.  
e del Decreto del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali 11 aprile 2011

## **Pubblicazione realizzata da**

### **INAIL**

Dipartimento Innovazioni tecnologiche e sicurezza degli impianti,  
prodotti e insediamenti antropici (DIT)

### **AUTORI**

Sara Anastasi  
Luigi Monica

### **CON IL CONTRIBUTO DI**

AISEM (Associazione italiana sistemi di sollevamento, elevazione e movimentazione)  
ANIMA (Federazione delle associazioni nazionali dell'industria meccanica varia ed affine)  
ASCOMAC (Federazione Nazionale Commercio Macchine)  
FEDERUNACOMA (Federazione Nazionale Costruttori Macchine per l'Agricoltura)

### **COLLABORAZIONE**

Daniela Gaetana Cogliani - DIT

### **CONTATTI**

**INAIL** - SERVIZIO COMUNICAZIONE  
p.le Giulio Pastore, 6 - 00144 Roma  
servcom@inail.it  
**www.inail.it**

© 2014 INAIL

La pubblicazione viene distribuita gratuitamente e ne è quindi vietata la vendita nonché la riproduzione con qualsiasi mezzo.  
È consentita solo la citazione con l'indicazione della fonte.

ISBN 978-88-7484-421-0

Tipolitografia INAIL - Milano, novembre 2014

# Indice

<b>Introduzione</b>	5
<b>Comunicazione di messa in servizio/immatricolazione di un carrello semovente a braccio telescopico</b>	13
<b>Richiesta di prima verifica periodica</b>	16
<b>Campo d'applicazione</b>	19
<b>Riferimenti normativi e loro evoluzione nel tempo</b>	20
<b>Scheda tecnica per carrello semovente a braccio telescopico</b>	25
<b>Verbale di prima verifica periodica</b>	36
<b>Documentazione</b>	45



## Introduzione

Il D.M. 11 aprile 2011 prevede che il datore di lavoro che possiede un carrello semovente a braccio telescopico provveda a:

- dare **comunicazione di messa in servizio** dell'attrezzatura all'Unità Operativa Territoriale INAIL competente, perché provveda ad assegnare all'attrezzatura una matricola;
- richiedere, dopo al massimo 10 mesi dalla messa in servizio dell'attrezzatura (poiché l'allegato VII al D.Lgs. 81/08 e s.m.i. prescrive una periodicità annuale delle verifiche), **la prima delle verifiche periodiche** all'Unità Operativa Territoriale INAIL competente.

Poiché i carrelli semoventi a braccio telescopico non rientravano in precedenti regimi di verifica, l'articolo 5.1.2 dell'allegato I al D.M. 11 aprile 2011 prescrive che, qualora tali attrezzature alla data di entrata in vigore del suddetto decreto risultassero già messe in servizio, la richiesta di prima verifica periodica costituisce per il datore di lavoro adempimento anche all'obbligo di comunicazione di messa in servizio.

La modulistica predisposta e disponibile sul sito INAIL (<http://www.inail.it/internet/default/Modulistica/SicurezzaSullavoro/Verificheimpiantieattrezzature/indEx.html>) consente al datore di lavoro anche di provvedere contestualmente alla comunicazione di messa in servizio (immatricolazione) ed alla richiesta di prima verifica periodica.

A tali richieste è opportuno che il datore di lavoro alleggi la dichiarazione di conformità CE (se il carrello è stato immesso sul mercato in data successiva al 21 settembre 1996) in modo da consentire l'identificazione dell' "attrezzatura di lavoro" come definita secondo D.Lgs. 81/2008 Art. 69 c. 1 a); qualora trattasi, invece, di attrezzature immesse sul mercato in data antecedente al 21 settembre 1996, il punto 5.1.3 dell'allegato II al D.M. 11 aprile 2011 richiede che venga allegata alla richiesta di prima verifica periodica copia dell'attestazione della conformità ai requisiti di sicurezza di cui all'allegato V al D.Lgs. 81/08 e s.m.i., firmata dal datore di lavoro o da persona competente da lui incaricata.

Il presente documento si riferisce al carrello elevatore a braccio telescopico attrezzato con forche (generalmente di tipo flottante) e/o qualsiasi altro accessorio/attrezzatura intercambiabile, compresi quelli che conferiscono la funzione di sollevamento cose (gancio o altri organi che consentano la libera oscillazione del carico - cfr. punto

3 della circolare 18 del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali del 23/05/2013 nella sezione documentazione) e/o sollevamento persone.

È bene precisare che un carrello semovente a braccio telescopico rientra nel regime delle verifiche periodiche qualsiasi sia l'accessorio/attrezzatura intercambiabile con cui è allestito, anche se diverso dalle forche: tale attrezzatura, infatti, può essere prevista anche con altri accessori e poiché l'allegato VII non contempla alcun tipo di restrizione in merito, ma parla genericamente di "carrello semovente a braccio telescopico", l'attrezzatura deve comunque essere sottoposta a verifiche periodiche.

Il carrello semovente a braccio telescopico, infatti, si configura come un'attrezzatura multifunzione, nella misura in cui, dotato di accessori o attrezzature intercambiabili opportune, può assumere anche le funzioni di sollevamento cose e/o sollevamento persone.

Si rilevano diverse possibilità di immissione sul mercato delle combinazioni carrello-attrezzature/accessori; di seguito si riporta una sintetica panoramica delle soluzioni messe in campo dal 1996 ad oggi dai diversi fabbricanti.

#### Caso A:

- dichiarazione di conformità del carrello semovente a braccio telescopico (che contempla anche gli utensili);
- dichiarazione di conformità delle attrezzature intercambiabili (escluse le attrezzature per carichi sospesi e le attrezzature per sollevamento persone);
- dichiarazione di conformità del carrello con funzione di sollevamento cose (con l'esplicitazione del dispositivo che conferisce tale funzione): es. autogru formata da carrello semovente a braccio telescopico XXXXX con falcone idraulico YYYYY;
- dichiarazione di conformità del carrello con funzione di sollevamento persone (con l'esplicitazione del dispositivo che conferisce tale funzione): es. piattaforma di lavoro elevabile mobile formata da carrello semovente a braccio telescopico XXXXX con piattaforma modello YYYYY<sup>1</sup>.

#### Caso B:

- dichiarazione di conformità del carrello semovente a braccio telescopico (che contempla anche gli utensili);
- dichiarazione di conformità delle attrezzature intercambiabili (escluse le attrezzature per carichi sospesi e le attrezzature per sollevamento persone);
- dichiarazione di conformità come attrezzatura intercambiabile del dispositivo che conferisce la funzione aggiuntiva di sollevamento cose con indicazione dei modelli/matricole di carrello semovente a braccio telescopico su cui è montato, es.:

---

1 Poiché l'insieme del carrello con l'attrezzatura per sollevamento persone potrebbe realizzare una combinazione che rientra tra le categorie di cui all'allegato IV alla Direttiva Macchine, la dichiarazione di conformità riporterà i contenuti individuati nell'allegato II lettera A alla Direttiva Macchine riferibili alla specifica procedura di valutazione di conformità adottata (ad es. indicazione del nome, indirizzo e numero di identificazione dell'organismo notificato che ha effettuato l'esame CE del tipo ed il numero dell'attestato dell'esame CE del tipo).

- falcone meccanico xxxx montato su
  - carrello semovente a braccio telescopico modello A da matricola yyyyy a matricola zzzzz
  - carrello semovente a braccio telescopico modello B da matricola yyyyy a matricola zzzzz
  - (...);
- dichiarazione di conformità del carrello con funzione di sollevamento persone (con l'esplicitazione del dispositivo che conferisce tale funzione): es. Piattaforma di lavoro elevabile mobile formata da carrello semovente a braccio telescopico XXXXX con piattaforma modello YYYYY<sup>1</sup>.

#### Caso C:

- dichiarazione di conformità del carrello semovente a braccio telescopico (che contempla anche gli utensili);
- dichiarazione di conformità delle attrezzature intercambiabili (escluse le attrezzature per carichi sospesi e le attrezzature per sollevamento persone);
- dichiarazione di conformità come attrezzatura intercambiabile del dispositivo che conferisce la funzione aggiuntiva di sollevamento cose senza riferimento al carrello semovente a braccio telescopico<sup>2</sup>;
- dichiarazione di conformità del carrello con funzione di sollevamento persone (con l'esplicitazione del dispositivo che conferisce tale funzione): es. piattaforma di lavoro elevabile mobile formata da carrello semovente a braccio telescopico XXXXX con piattaforma modello YYYYY<sup>1</sup>.

#### Caso D:

- dichiarazione di conformità del carrello semovente a braccio telescopico (che contempla anche gli utensili);
- dichiarazione di conformità delle attrezzature intercambiabili (escluse le attrezzature per carichi sospesi e le attrezzature per sollevamento persone);
- dichiarazione di conformità come attrezzatura intercambiabile del dispositivo che conferisce la funzione aggiuntiva di sollevamento cose senza riferimento al carrello semovente a braccio telescopico;
- dichiarazione di conformità del dispositivo che conferisce la funzione di sollevamento persone come attrezzatura intercambiabile;
- dichiarazione di conformità, aggiuntiva rispetto alle dichiarazioni del carrello semovente a braccio telescopico e dell'attrezzatura, del complesso carrello semovente a braccio telescopico + attrezzatura che conferisce la funzione di sollevamento carichi sospesi, denominato autogru;

---

<sup>2</sup> In questi casi il fabbricante dell'attrezzatura intercambiabile deve specificare nelle istruzioni che accompagnano la stessa su quali macchine si possono assemblare e utilizzare in sicurezza le attrezzature, facendo riferimento alle caratteristiche tecniche della macchina oppure, se del caso, a modelli specifici di macchine.

- dichiarazione di conformità, aggiuntiva rispetto alle dichiarazioni del carrello semovente a braccio telescopico e dell'attrezzatura, del complesso carrello semovente a braccio telescopico + attrezzatura che conferisce la funzione di sollevamento persone, come piattaforma di lavoro<sup>1</sup>.

Nota: la distinzione tra utensile ed attrezzatura può in alcuni casi non risultare uniforme tra i fabbricanti. Si descrive di seguito la situazione attuale, che sembra tendere, sempre nel rispetto dei margini dettati dalla Direttiva, verso la definizione di modalità di immissione sul mercato quanto più possibile uniformi.

### **Dichiarazioni di conformità: situazione attuale**

Il carrello semovente a braccio telescopico è una macchina multifunzione, accompagnata dalla propria dichiarazione di conformità. Tale dichiarazione, come previsto al punto 4 dell'Allegato II punto 1 lettera A della Direttiva 2006/42/CE, può includere, se del caso, anche un'indicazione con la quale si dichiara la conformità alle altre direttive comunitarie e/o disposizioni pertinenti alle quali la macchina ottempera (questi riferimenti devono essere quelli dei testi pubblicati nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea) ossia:

- Direttiva 2000/14/CE concernente l'emissione acustica ambientale delle macchine ed attrezzature destinate a funzionare all'aperto, con le specifiche relative informazioni aggiuntive prescritte nell'allegato II di tale Direttiva;
- procedura di valutazione della conformità seguita e, se del caso, nome e indirizzo dell'organismo notificato che l'ha effettuata;
- livello di potenza sonora misurato su un'apparecchiatura rappresentativa del tipo oggetto della dichiarazione di conformità;
- livello di potenza sonora garantita per l'apparecchiatura;
- Direttiva 2004/108/CE relativa alla compatibilità elettromagnetica.

Al carrello semovente a braccio telescopico possono essere accoppiati/e:

- utensili (di primo equipaggiamento o di successiva fornitura), che non necessitano di dichiarazione di conformità, ma che per ragioni operative e di sicurezza è opportuno siano accompagnati da alcune informazioni (variabili a seconda dell'utensile in questione);
- attrezzature intercambiabili, che necessitano di propria dichiarazione di conformità (oltre che di istruzioni e specifica marcatura). A seguito della messa in servizio di una di queste attrezzature, non è rilasciata una ulteriore dichiarazione di conformità per l'insieme carrello semovente a braccio telescopico + attrezzatura. Questo vale anche per le attrezzature intercambiabili che comportano ulteriori procedure tecnico/amministrative a livello nazionale, ossia le attrezzature per sollevamento carichi sospesi e le attrezzature per sollevamento persone (piattaforme).

Si riportano di seguito, a titolo meramente esemplificativo, due elenchi che distinguono


no i dispositivi adottati sui carrelli semoventi a braccio telescopico in utensili ed attrezzature intercambiabili.

Gli utensili, diversamente dalle attrezzature intercambiabili, anche se introdotti sul mercato separatamente rispetto al carrello semovente a braccio telescopico, non devono riportare marcatura CE. Dovrebbe comunque essere apposta su ciascun utensile una targa con le seguenti informazioni minime, ove pertinenti:

- nome ed indirizzo del fabbricante o dell'importatore;
- modello o tipo;
- numero di serie ed anno di fabbricazione;
- massa dell'utensile;
- distanza del centro di gravità dell'utensile dalla sua superficie di montaggio sul carrello;
- capacità di carico nominale;
- l'avvertenza "deve essere rispettata la capacità dell'insieme carrello-accessorio".

## UTENSILI

Tipologia	Esempio
Forche semplici	
Forche semplici su zattera/piastra portaforche	
Forche per balle di foraggio	
Benne da scavo	

Tipologia	Esempio
Benne da riporto	
Benna calcinacci	
Lame sgombraneve senza azionamenti idraulici	
Prolunga forche	
Cestello movimentazione materiali senza azionamenti idraulici	

Nota 1: gli utensili non vengono esplicitamente menzionati nella dichiarazione di conformità della macchina base (carrello semovente a braccio telescopico), ma solo nelle istruzioni del carrello semovente a braccio telescopico, in quanto rientrano nelle funzioni del carrello semovente a braccio telescopico previste dal fabbricante dello stesso.

Nota 2: oltre alle informazioni di base di cui sopra, verificare la compatibilità dell'utensile con la macchina, accertando che quest'ultimo presenti le caratteristiche previste dal fabbricante del carrello.

**ATTREZZATURE INTERCAMBIABILI**

Tipologia	Esempio
Forche con traslazione laterale o altri orientamenti azionati idraulicamente	
Benne con azionamenti idraulici	
Pinze (ad esempio per balle di foraggio)	

Nota 1: se una determinata attrezzatura può essere accoppiata solo a carrelli di un determinato fabbricante per ragioni legate alla piastra di attacco, ciò può essere chiarito già nella dichiarazione di conformità dell'attrezzatura.

Nota 2: le attrezzature intercambiabili non sono espressamente citate nella dichiarazione di conformità della macchina base e viceversa la dichiarazione di conformità dell'attrezzatura intercambiabile può non avere espressamente citati i modelli/matricole della macchina base; le istruzioni della macchina base riportano informazioni sulle attrezzature che il fabbricante del carrello telescopico ha previsto, mentre le istruzioni dell'attrezzatura devono contenere informazioni sul tipo o i tipi di macchina base con cui l'attrezzatura può essere assemblata e le istruzioni per il corretto montaggio.

**Attrezzature intercambiabili che comportano ulteriori procedure tecnico-amministrative**

Tipologia	Esempio
Attrezzature per carichi sospesi <sup>3</sup>	
Attrezzature per sollevamento persone (piattaforme PLE) <sup>4</sup>	

Nota 1: se una determinata attrezzatura può essere accoppiata solo a carrelli di un determinato fabbricante per ragioni legate alla piastra di attacco, ciò può essere chiarito già nella dichiarazione di conformità dell'attrezzatura.

Nota 2: le attrezzature intercambiabili non sono espressamente citate nella dichiarazione di conformità della macchina base e viceversa la dichiarazione di conformità dell'attrezzatura intercambiabile può non avere espressamente citati i modelli/matricole della macchina base; le istruzioni della macchina base riportano informazioni sulle attrezzature che il fabbricante del carrello telescopico ha previsto, mentre le istruzioni dell'attrezzatura devono contenere informazioni sul tipo o i tipi di macchina base con cui l'attrezzatura può essere assemblata e le istruzioni per il corretto montaggio.

<sup>3</sup> Il carrello semovente a braccio telescopico dotato di attrezzature per carichi sospesi rientrava già nel previgente regime di verifica, assimilato ad apparecchio di sollevamento di tipo mobile (autogru).

<sup>4</sup> Il carrello semovente a braccio telescopico dotato di attrezzature per il sollevamento persone rientrava già nel previgente regime di verifica, assimilato a ponte mobile sviluppabile.

In particolare, è necessario precisare che per quanto attiene le funzioni di sollevamento cose e sollevamento persone il carrello semovente a braccio telescopico rientrava già nel precedente regime di verifica, assimilato ad autogru (sulla base delle denominazioni di cui al decreto del 7 luglio 2005 inerente le tariffe spettanti all'allora ISPESL per le prestazioni rese) o ad un ponte mobile sviluppabile (per sollevamento persone). Questo comporta che molti carrelli risultino già sottoposti ad una o più verifiche non come carrelli semoventi a braccio telescopico, ma esclusivamente per le loro funzioni aggiuntive.

Mentre in un primo periodo, prima dell'uscita del decreto inerente le tariffe per l'attività di verifica periodica, in mancanza di altre indicazioni da parte degli organi competenti, si è proceduto all'assegnazione di matricole distinte per ciascuna funzione ed alla conseguente effettuazione di una verifica per ognuna delle funzioni, l'entrata in vigore del decreto del Ministero del Lavoro di cui all'art. 3 del D.M. 11 aprile 2011 inerente le tariffe per le attività di verifica periodica ha chiarito che i carrelli semoventi a braccio telescopico vanno considerati come una sola attrezzatura, a prescindere dalle funzioni aggiuntive che questi possono presentare in virtù dell'adozione di particolari accessori/attrezzature intercambiabili. Ciò comporta che, da quel momento, il datore di lavoro dovrà provvedere alla comunicazione della messa in servizio del solo carrello semovente a braccio telescopico, specificando le eventuali funzioni aggiuntive che questo possiede o perché previste dal fabbricante del carrello stesso o per l'adozione di attrezzature intercambiabili idonee/compatibili.

Per chiarire il comportamento da adottare in caso di macchine già sottoposte a verifica ai sensi del previgente regime, il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali ha specificato, con la circolare n. 18 del 23 maggio 2013 (cfr. sezione documentazione), che in tutti i casi in cui l'attrezzatura risulta già sottoposta a verifica (come autogru o come ponte mobile sviluppabile), non è necessario che il datore richieda nuovamente una prima verifica periodica per il carrello semovente, ma sarà sufficiente che provveda a comunicarne la messa in servizio, specificando nell'apposito modello le matricole già attribuite, in modo che queste vengano riassorbite dall'unica matricola che verrà assegnata da INAIL al carrello.

### **Comunicazione di messa in servizio/immatricolazione di un carrello semovente a braccio telescopico**

La comunicazione di messa in servizio del carrello semovente a braccio telescopico, visto quanto previsto dall'art. 5 bis, comma 1 del Codice dell'Amministrazione Digitale (D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82 e s.m.i.), dal 1 luglio 2013 dovrebbe essere inoltrata per via telematica, tramite punto cliente (attualmente solo per gli utenti autenticati e registrati da INAIL), o tramite posta certificata.

Nel modello a tal scopo predisposto e messo a disposizione sul sito INAIL il datore di lavoro dovrà indicare, oltre ad una serie di dati caratteristici dell'attrezzatura, le eventuali funzioni aggiuntive (sollevamento cose e/o sollevamento persone) che il carrello semovente a braccio telescopico potrebbe presentare.

A seguito di tale comunicazione l'Unità Operativa Territoriale INAIL competente provvede ad assegnare una matricola all'attrezzatura, unica a prescindere dalle eventuali funzioni aggiuntive dichiarate dal datore di lavoro, e a darne comunicazione all'utente.

Anche per i carrelli semoventi a braccio telescopico, che risultano già immatricolati ed eventualmente sottoposti a verifica ai sensi del previgente regime, perché attrezzati come apparecchi di sollevamento cose e/o sollevamento persone, sarà necessario che il datore di lavoro provveda a dare comunicazione di messa in servizio, indicando nel modulo le matricole precedentemente attribuite, le quali verranno riasorbite dall'unica che continuerà ad identificare l'attrezzatura, ossia quella assegnata al carrello a braccio telescopico (cfr. punto 3 della circolare n. 18 del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali del 23/05/2013 nella sezione documentazione).

**Marca da bollo**

**MODELLO DI DENUNCIA DI MESSA IN SERVIZIO/IMMATRICOLAZIONE**  
CARRELLI SEMOVENTI A BRACCIO TELESCOPICO<sup>1</sup>

**Spett.le INAIL**  
**Unità Operativa Territoriale di** \_\_\_\_\_

**N.B.:** nel caso di carrello a braccio telescopico attrezzato con accessori/attrezzature intercambiabili per il sollevamento cose e/o persone non è necessario richiedere una immatricolazione per ciascuna funzione, ma è sufficiente la denuncia del solo carrello a braccio telescopico specificando le eventuali funzioni aggiuntive nell'apposita sezione.

Il sottoscritto.....nato a.....il.....  
residente in.....via.....n.....  
legale rappresentante della ditta<sup>2</sup>.....  
codice cliente INAIL.....  
partita IVA.....codice fiscale.....c.a.p.....  
via.....n.....tel.....  
con sede sociale in.....prov.....  
.....n.....tel.....

esercente attività di.....  
indirizzo di posta elettronica certificata (PEC).....  
ai sensi del D.M. 11 aprile 2011 e s.m.i. denuncio la messa in servizio e

Descrizione:

carrello a braccio telescopico / sollevatore telescopico fisso
  carrello a braccio telescopico / sollevatore telescopico rotativo

- numero di fabbrica .....
- data costruzione .....
- macchina accompagnata da dichiarazione di conformità CE  SI  NO
- modello .....
- portata massima in Kg .....
- matricola SPESL<sup>4</sup> .....

Eventuali funzioni aggiuntive<sup>5</sup>:

- sollevamento cose<sup>6</sup>
- sollevamento persone<sup>6</sup>

**Messo in servizio/Installato presso**

- indirizzo .....
- numero civico .....
- CAP .....
- Comune .....

NOTE \_\_\_\_\_

Si allega:

- Copia dichiarazione conformità CE
- Copia attestazione di conformità ai requisiti di sicurezza di cui all'allegato V del D.Lgs. 81/08 e s.m.i.<sup>2</sup>

Il Legale Rappresentante \_\_\_\_\_  
(Timbro e firma)

Data.....

<sup>1</sup> Nel caso di carrelli messi in servizio prima dell'entrata in vigore del D.M. 11 aprile 2011 (23 maggio 2012) la richiesta di prima verifica periodica, da effettuare alla scadenza prevista dalla periodicità di cui all'allegato VI al D.Lgs. 81/08 e s.m.i., costituisce adempimento analogo di cui costituisce parte integrante la denuncia di messa in servizio/immatricolazione.

<sup>2</sup> persona fisica o società  
<sup>3</sup> inserire l'agione sociale

<sup>4</sup> Indicare la matricola (SPESL) che il carrello possiede già e che è stato immatricolato come autogrù o piattaforma di lavoro servente, oppure la matricola contenente da accessori e/o attrezzature intercambiabili effettivamente nella disponibilità del datore di lavoro al momento della comunicazione.

<sup>5</sup> Carrello attrezzato con grappo o altri organi che consentano la libera oscillazione del carico (cfr. punto 3 della circolare 18 del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali del 23/05/2013).

<sup>6</sup> Carrello attrezzato con cingolamento

<sup>7</sup> Carrelli costruiti in base alla specificazione disposizioni legislative e regolamentari di recepimento delle direttive comunitarie di prodotto.

carrelli semoventi a braccio telescopico immatricolazione\_rev09

carrelli semoventi a braccio telescopico immatricolazione\_rev09

## Richiesta di prima verifica periodica

Almeno sessanta giorni prima della scadenza della periodicità annuale prevista dall'allegato VII al D.Lgs. 81/08 e s.m.i. per i carrelli a braccio telescopico, il datore di lavoro è tenuto a richiedere la prima delle verifiche periodiche all'Unità Operativa Territoriale INAIL competente per territorio.

La richiesta di I verifica periodica, visto quanto previsto dall'art. 5 bis, comma 1 del Codice dell'Amministrazione Digitale (D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82 e s.m.i.), dal 1 luglio 2013 dovrebbe essere inoltrata per via telematica, tramite punto cliente (attualmente solo per gli utenti autenticati e registrati da INAIL), o tramite posta certificata. Il modulo di richiesta di prima verifica prevede che il datore di lavoro specifichi se il carrello possiede funzioni aggiuntive di sollevamento cose e/o sollevamento persone. La circolare del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali n. 18 del 23 maggio 2013 ha precisato che nel caso di carrelli semoventi già sottoposti a verifica da parte di INAIL o di ASL/ARPA ai sensi del previgente regime, perché dotati di funzioni di sollevamento cose e/o sollevamento persone, non è necessario che il datore di lavoro richieda la prima verifica periodica all'INAIL, ma rientrano nel regime delle verifiche periodiche successive.

Per estensione del principio stabilito nella sopra citata circolare, un carrello semovente a braccio telescopico già sottoposto a prima verifica ai sensi del D.M. 11 aprile 2011, e quindi già immatricolato:

- come carrello semovente a braccio telescopico attrezzato esclusivamente con accessori per movimentare carichi;
- come carrello semovente a braccio telescopico attrezzato esclusivamente con accessori/attrezzature intercambiabili per il sollevamento cose e/o persone;
- come carrello semovente a braccio telescopico attrezzato con accessori per movimentare carichi e accessori/attrezzature intercambiabili per il sollevamento cose e/o persone;

qualora venga dotato di diversi o ulteriori accessori per movimentare carichi e/o accessori/attrezzature intercambiabili per il sollevamento cose e/o persone, anche se apportano funzione/i aggiuntiva/e, non presenti al momento della prima verifica periodica, ricade nel regime delle verifiche periodiche successive alla prima e non necessita di ulteriore immatricolazione.

Si precisa inoltre che, come più volte ripetuto, il decreto del Ministero del Lavoro di cui all'art. 3 del D.M. 11 aprile 2011 inerente le tariffe per le attività di verifica periodica prevede che vengano verificate anche le eventuali funzioni aggiuntive che il carrello può presentare (sollevamento cose e/o sollevamento persone): potrebbe, pertanto, verificarsi che il datore di lavoro possieda più di un accessorio/attrezzatura intercambiabile, riferibili alla medesima funzione aggiuntiva; la verifica del tecnico Inail, dovendosi riferire alla funzione, e non all'accessorio/attrezzatura, sarà comunque unica ed unica la tariffa applicata, senza possibili maggiorazioni determinate dal diverso numero di accessori/attrezzature intercambiabili in dotazione.

L'INAIL può effettuare direttamente la prestazione o delegarla al soggetto abilitato indicato dal datore di lavoro, entro 45 giorni dalla richiesta; il computo di tale termine a disposizione di INAIL previsto dall'art. 7 comma 9 quinquies della Legge 125 del 30 ottobre 2013<sup>5</sup> (precedentemente i termini prevedevano sessanta giorni a disposizione dell'INAIL per l'effettuazione della prima verifica periodica) decorre dalla data di ricevimento della richiesta completa di tutti gli elementi previsti dalla circolare del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali n. 11 del 25/05/2012.

La prima verifica prevede la compilazione della scheda tecnica di identificazione dell'attrezzatura ed un sopralluogo per la valutazione dello stato di conservazione e manutenzione dell'attrezzatura.

---

5 Già il DECRETO-LEGGE 21 giugno 2013, n. 69, art. 32 aveva ridotto il termine da 60 a 45 giorni.

**Marca da bollo**

**MODELLO DI RICHIESTA DI PRIMA VERIFICA PERIODICA**  
**CARRELLI SEMOVENTI A BRACCIO TELESCOPICO**

Spett.le INAIL  
 Unità Operativa Territoriale di \_\_\_\_\_

**N.B.:** nel caso di carrello a braccio telescopico attrezzato con accessori/attrezzature intercambiabili per il sollevamento cose e/o persone non è necessario richiedere una verifica per ciascuna funzione, ma è sufficiente la richiesta per il solo carrello a braccio telescopico specificando le eventuali funzioni aggiuntive nell'apposita sezione.

Il sottoscritto ..... nato a ..... il .....  
 residente in ..... via ..... n. ....  
 legale rappresentante della ditta<sup>1</sup> ..... n. ....  
 codice cliente INAIL .....  
 partita IVA ..... codice fiscale .....  
 con sede sociale in ..... prov. .... c.a.p. ....  
 via ..... n. .... tel. ....  
 esercente attività di .....  
 indirizzo di posta elettronica certificata (PEC) .....  
 ai sensi del D.M. 11 aprile 2011 e s.m.i.

• Telefono .....

Descrizione:  

carrello a braccio telescopico /sollevalatore telescopico fisso

carrello a braccio telescopico /sollevalatore telescopico rotativo

• numero di fabbrica .....

• data costruzione .....

• macchina accompagnata da dichiarazioni di conformità CE  SI  NO

• modello .....

• portata massima in Kg .....

Eventuali funzioni aggiuntive<sup>4</sup>.  
 sollevamento cose<sup>2</sup>   
 sollevamento persone<sup>3</sup>

Messo in servizio /installato presso  
 • indirizzo .....

• numero civico .....

• CAP .....

• Comune .....

NOTE \_\_\_\_\_

Indicare nominativo soggetto abilitato:  
 Ragione sociale .....

partita IVA/codice fiscale .....

Si allega:  
 Copia dichiarazione conformità CE  
 Copia attestazione di conformità ai requisiti di sicurezza di cui all'allegato V del D.Lgs. 81/08 e s.m.i.<sup>5</sup>  
 Il Legale Rappresentante .....

Data .....  
 (Timbro e firma)

1. Si intendono le funzioni contenute da accessori sito attrezzato intercambiabili effettivamente nella disponibilità del datore di lavoro al momento della richiesta di prima verifica periodica.  
 2. Carrello attrezzato con garzo o altri organi che consentano la libera circolazione del carico (cfr. punto 3 della circolare 16 del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali del 23/05/2019).  
 3. Carrello attrezzato con cestoplatforma.  
 4. Carrelli costruiti in adempimento delle specifiche disposizioni legislative e regolamentari di recepimento delle direttive comunitarie di prodotto.  
 5. Carrelli semoventi a braccio telescopico verificati EV05.0023

## Campo d'applicazione

Il presente documento tratta nello specifico i carrelli semoventi a braccio telescopico, che si distinguono in:

- A. *Carrelli semoventi a braccio fisso*: carrelli elevatori a contrappeso dotati di uno o più bracci snodati, telescopici o meno, non girevoli, utilizzati per impilare carichi. Il dispositivo di sollevamento non deve essere girevole o comunque non deve presentare un movimento di rotazione maggiore di 5° rispetto all'asse longitudinale del carrello.
- B. *Carrello semovente a braccio girevole*: carrelli elevatori a contrappeso dotati di uno o più bracci snodati, telescopici o meno, girevoli, utilizzati per impilare carichi. Il dispositivo di sollevamento ruota intorno all'asse longitudinale del carrello di un angolo superiore a 5°.

L'aspetto sicuramente distintivo dei carrelli semoventi rientranti nel regime delle verifiche periodiche è il sistema telescopico, così come definito nella ISO 5053:1987 "meccanismo di sollevamento munito di braccio elevatore longitudinale telescopico, generalmente azionato da cilindri idraulici e destinato allo spostamento del sistema porta attrezzatura (di supporto del carico)."

Non sono, invece, oggetto del presente documento i carrelli industriali a forche, comunemente denominati muletti, poiché, con la circolare n. 9 del 5 marzo 2013 il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali (cfr. sezione documentazione) li ha chiaramente esclusi dal regime delle verifiche periodiche, in quanto non trattasi né di carrelli semoventi a braccio telescopico né di apparecchi di sollevamento materiali, dal momento che il carico viene appoggiato sulle forche e non è libero di oscillare in tutti i sensi.

Ai fini di una migliore fruibilità del documento si riporta anche la definizione di attrezzatura intercambiabile ripresa dalla Direttiva Macchine:

*Attrezzatura intercambiabile*: dispositivo che, dopo la messa in servizio di una macchina o di un trattore, è assemblato alla macchina o al trattore dall'operatore stesso al fine di modificarne la funzione o apportare una nuova funzione, nella misura in cui tale attrezzatura non è un utensile.


Le attrezzature intercambiabili sono progettate e costruite per essere montate ad una macchina di base; possono essere poste sul mercato dal fabbricante della macchina di base o da altro fabbricante. In entrambi i casi, il fabbricante dell'attrezzatura intercambiabile deve effettuare l'opportuna procedura di valutazione della conformità, verificando che la combinazione dell'attrezzatura e della macchina di base cui questa è destinata ad essere assemblata soddisfi tutti i pertinenti requisiti essenziali di salute e sicurezza di cui all'allegato I alla Direttiva Macchine, apporre la marcatura CE sull'attrezzatura e redigere la dichiarazione di conformità, eventualmente con esplicito riferimento all'accoppiamento previsto.

Egli dovrà inoltre fornire le istruzioni a corredo dell'attrezzatura, riportanti almeno le indicazioni per:

- individuare le macchine con le quali l'attrezzatura può essere assemblata in sicurezza, facendo riferimento alle caratteristiche tecniche della macchina oppure, se del caso, a modelli specifici di macchine,
- garantire l'assemblaggio, l'utilizzo e la manutenzione in sicurezza dell'attrezzatura intercambiabile.

Qualora l'assemblaggio dell'attrezzatura intercambiabile con la macchina base dia origine ad una combinazione che rientra in una delle categorie di macchine elencate all'allegato IV, come ad es. nel caso di accoppiamento di un'attrezzatura per sollevamento persone con un carrello semovente a braccio telescopico, nel caso di rischio di caduta verticale superiore a 3 m, il fabbricante dell'attrezzatura intercambiabile deve effettuare una valutazione dei rischi relativamente alla combinazione dell'attrezzatura intercambiabile e della macchina di base, applicando una delle procedure di valutazione della conformità specificatamente previste per detti casi dalla Direttiva Macchine. La dichiarazione di conformità dell'attrezzatura intercambiabile deve conseguentemente riportare i contenuti individuati nell'allegato II lettera A alla Direttiva Macchine riferibili alla specifica procedura di valutazione di conformità adottata (ad es. indicazione del nome, indirizzo e numero di identificazione dell'organismo notificato che ha effettuato l'esame CE del tipo ed il numero dell'attestato dell'esame CE del tipo).

I principali elementi costituenti un carrello semovente a braccio telescopico sono rappresentati in figura:




**Fig. 1:** Carrello elevatore a braccio telescopico - principali elementi costituenti

## Riferimenti normativi e loro evoluzione nel tempo

La norma specifica per questa tipologia di macchine è la EN 1459 – “*Sicurezza dei carrelli industriali – Carrelli semoventi a braccio telescopico*”. Il grafico sotto riassume l'evoluzione che la norma ha subito nel tempo, indicando i successivi aggiornamenti

ti predisposti con la relativa data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Unione Europea (GUUE).

La EN 1459:1998 *Sicurezza dei carrelli industriali – Carrelli semoventi a braccio telescopico* è stata armonizzata alla Direttiva Macchine il 30 maggio del 2000 ed ha conservato la validità fino all'entrata in vigore della nuova Direttiva Macchine (6 marzo 2010). Tale norma, infatti, è stata armonizzata alla Direttiva 2006/42/CE solo il 23 marzo 2012. Nell'intervallo di tempo che intercorre dall'entrata in vigore della nuova Direttiva Macchine e l'armonizzazione della EN 1459 a questa nuova Direttiva non esiste un riferimento ufficialmente riconosciuto che conferisca la presunzione di conformità. L'8 settembre 2009 è stata pubblicata in GUUE la EN 15000:2008 *Sicurezza dei carrelli industriali - Carrelli semoventi a braccio telescopico - Specifiche, caratteristiche e requisiti di prova per gli indicatori e i limitatori del momento del carico longitudinale*, che è divenuta riferimento dello stato dell'arte solo a partire da ottobre 2010. Tale norma fornisce utili riferimenti per quanto riguarda gli aspetti relativi ad indicatori e limitatori da adottare sui carrelli semoventi a braccio telescopico.



- EN 1459:1998 - "*Sicurezza dei carrelli industriali - Carrelli semoventi a braccio telescopico*"
- EN 1459:1998+A3:2012 - "*Sicurezza dei carrelli industriali - Carrelli semoventi a braccio telescopico*"
- EN 15000:2008 - "*Sicurezza dei carrelli industriali - Carrelli semoventi a braccio telescopico - Specifiche, caratteristiche e requisiti di prova per gli indicatori e i limitatori del momento del carico longitudinale*"

Si ricorda che l'adozione di una norma armonizzata, seppure dia presunzione di conformità alla direttiva di prodotto specifica, è a carattere volontario e fornisce un'indicazione dello stato dell'arte, determinando il livello di sicurezza che ci si aspetta da un determinato tipo di prodotto in quel dato momento: il fabbricante della macchina che sceglie di adottare soluzioni tecniche diverse, anche se desunte da altre specifiche tecniche, deve poter dimostrare che la sua soluzione è conforme ai requisiti di sicurezza e di tutela della salute e fornisce un livello di sicurezza almeno equivalente a quello che si otterrebbe con l'applicazione delle indicazioni della norma armonizzata.

Di seguito si riporta una sintesi degli aspetti maggiormente caratterizzanti i carrelli semoventi a braccio telescopico, individuando, sulla base delle indicazioni riportate nella norma specifica attualmente armonizzata, lo stato dell'arte di riferimento, senza indicare le soluzioni tecniche che i fabbricanti avrebbero dovuto o devono adottare per soddisfare i pertinenti requisiti della Direttiva Macchine.

### **Dispositivo di controllo delle sollecitazioni**

Il Consiglio e la Commissione nella riunione del 14 giugno 1991 ha riconosciuto la problematicità del soddisfacimento di quanto previsto al requisito relativo al controllo delle sollecitazioni per i carrelli industriali.

*“Il Consiglio e la Commissione hanno ritenuto che, allo stato attuale della tecnica, talune macchine, inclusi i carrelli industriali, potrebbero non soddisfare totalmente tale requisito. Gli eventuali problemi nell'applicazione di questo punto sono sottoposti all'esame del comitato macchine.”*

Il comitato macchine (nella riunione del 9 febbraio 2005) ha però poi precisato che la dichiarazione di cui sopra riguardava esclusivamente i carrelli elevatori a montante (i cosiddetti muletti) e non i carrelli a braccio telescopico, in quanto per questi ultimi non sussistono difficoltà tecniche nella dotazione di dispositivi atti ad impedire il superamento del momento di rovesciamento a seguito del sollevamento di un carico.

### **Carrelli semoventi a braccio telescopico non destinati al sollevamento di carichi sospesi e/o di persone**

Mentre la EN 1459:1998/A1:2006 non prevedeva sui carrelli semoventi a braccio telescopico di tipo fisso l'adozione di un dispositivo limitatore di momento, la UNI EN 15000:2009, pubblicata in Gazzetta Ufficiale a gennaio del 2009, prescrive l'adozione di un limitatore di momento sui carrelli a braccio telescopico fisso.

Tale norma costituisce un riferimento per lo stato dell'arte solo a partire da ottobre 2010, per cui resta un periodo di vacanza, che va dal 6 marzo 2010 (data di pubblicazione della Direttiva 2006/42/CE) ad ottobre 2010, nel quale, onde evitare difformità di comportamento degli organi di vigilanza e dei tecnici impegnati nelle verifiche periodiche, il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali ha precisato, con la circolare n. 31 del 24 dicembre 2012 (cfr. sezione documentazione), che devono ritenersi adeguate al soddisfacimento del requisito essenziale di sicurezza 4.2.1.4 le misure definite nella EN 1459:1998/A1:2006 per il requisito essenziale di sicurezza 4.2.2.

Di conseguenza, i carrelli semoventi a braccio telescopico fisso, immessi sul mercato prima di ottobre 2010, potrebbero non essere dotati di un dispositivo di controllo delle sollecitazioni, mentre i carrelli semoventi a braccio telescopico girevole, con carico massimo di utilizzazione pari almeno a 1.000 kg o momento di rovesciamento pari almeno a 40.000 Nm, in assenza di una norma armonizzata specifica, che

preveda una deroga a tale prescritto, devono essere dotati di dispositivo di controllo delle sollecitazioni.

### ***Carrelli semoventi a braccio telescopico destinati al sollevamento di carichi sospesi***

I carrelli semoventi a braccio telescopico (sia di tipo fisso che girevole) attrezzati per il sollevamento di carichi sospesi, immessi sul mercato in assenza di una norma armonizzata specifica, devono essere dotati di un dispositivo di controllo delle sollecitazioni, per un carico massimo di utilizzazione pari almeno a 1.000 kg o un momento di rovesciamento pari almeno a 40.000 Nm determinati dal dispositivo che conferisce la funzione di sollevamento carichi sospesi.

Lo scopo del dispositivo di controllo delle sollecitazioni è, infatti, quello di evitare che l'operatore, intenzionalmente o meno, sollevi carichi superiori al carico di utilizzazione massimo specificato dal fabbricante o tali da comportare il superamento del momento di rovesciamento.

### ***Carrelli semoventi a braccio telescopico destinati al sollevamento di persone***

Nel caso di carrelli semoventi a braccio telescopico (sia di tipo fisso che girevole) attrezzati per il sollevamento persone, immessi sul mercato in assenza di una norma armonizzata specifica, devono essere dotati di un dispositivo di controllo delle sollecitazioni, a prescindere dal carico massimo di utilizzazione e dal momento di rovesciamento, a meno che il fabbricante possa dimostrare che non ci sono rischi di sovraccarico o di rovesciamento. Questa deroga è applicabile, laddove la valutazione dei rischi evidenzi che rischi di sovraccarico e/o ribaltamento non sussistono o sono stati sufficientemente ridotti oppure una norma armonizzata specifica per la tipologia di attrezzatura indichi le condizioni di tale deroga.

La EN 280:2013 (pubblicata in GUUE a novembre del 2013) include nello scopo anche le macchine destinate al sollevamento materiali, attrezzate con piattaforme per il sollevamento persone, per cui, un carrello semovente a braccio telescopico dotato di piattaforma ricade nel campo di applicazione della norma<sup>6</sup>. In particolare, la EN 280 prevede per piattaforme destinate al sollevamento di massimo due persone, l'esclusione dall'adozione:

- di sistemi di rilevamento del carico e del momento, laddove la piattaforma rispetti i criteri di stabilità avanzati;
- di un sistema di rilevamento del carico, laddove la piattaforma rispetti i criteri di sovraccarico avanzati.

---

<sup>6</sup> La Direzione Generale della Commissione Europea competente in materia aveva chiarito (cfr. sezione documentazione) che i carrelli semoventi a braccio telescopico attrezzati con piattaforme per il sollevamento persone non rientravano nello scopo della EN 280.

## By pass del dispositivo di controllo delle sollecitazioni

La Direttiva Macchine non prevede che si possa bypassare il dispositivo di controllo delle sollecitazioni, ma in talune norme tecniche armonizzate è definita tale possibilità e sono dettate le modalità di realizzazione dell'esclusione.

La guida alla Direttiva 2006/42/CE prevede che si possa dotare la macchina di un mezzo che abbia la precedenza sul dispositivo di controllo del carico o del momento, ad esempio per riportare il carico in posizione sicura, adottando delle misure necessarie per impedire l'uso scorretto di detti dispositivi tramite un selettore del modo di funzionamento o posizionando il comando prioritario fuori dalla portata del normale posto di manovra.

La EN 15000 fornisce, per i carrelli a braccio telescopico fisso, in linea con quanto precedentemente riportato, la possibilità di bypassare il dispositivo di controllo delle sollecitazioni soltanto in due casi:

- automaticamente, in caso di braccio completamente ritratto;
- attraverso l'azione su due distinti comandi (uno per il by pass, l'altro per la manovra) ad azione mantenuta.

## Cintura di sicurezza

In relazione al rischio di capovolgimento del carrello semovente a braccio telescopico la Commissione Europea con decisione del 10 maggio 2000:

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

### *Articolo 1*

La pubblicazione in allegato, conformemente all'articolo 5, paragrafo 2, della direttiva 98/37/CE modificata, delle seguenti norme armonizzate: EN 1459:1999 «Sicurezza dei carrelli industriali — Carrelli semoventi a portata variabile» e EN 1726-1:1999 «Sicurezza dei carrelli industriali — Carrelli semoventi di capacità non superiore a 10 000 kg e trattori nei quali la forza esercitata sul punto di aggancio è pari o inferiore a 20 000 N — Parte 1: prescrizioni generali», è corredata della seguente avvertenza:

«Si richiama l'attenzione degli utilizzatori della norma sul fatto che essa non fa menzione dei rischi in cui l'operatore può incorrere in caso di rovesciamento accidentale del carrello. Per questo aspetto, la norma non garantisce dunque la presunzione di conformità.»

La suddetta avvertenza è stata pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale del 30 maggio 2000 e ha portato l'allora Ministero dell'Industria del Commercio e dell'Artigianato a produrre la circolare n. 7808 del 8 giugno 2001 "Carrelli elevatori - Riduzione del rischio di rovesciamento accidentale" (cfr. sezione documentazione), con la quale si ravvisa l'esigenza di apportare le necessarie integrazioni ai carrelli, se nuovi, prima di metterli in commercio, o a provvedere, se già in servizio, ad un loro adeguamento, prima di metterli nuovamente a disposizione dei lavoratori.

È pertanto necessario che, in fase di verifica, il tecnico controlli che siano state prese misure idonee a garantire l'operatore dal rischio di rovesciamento (ad esempio ricorrendo alle misure proposte al punto 1.4 dell'allegato XV al decreto legislativo 359/1999, che all'art. 7 ha modificato il D.Lgs. 626/1994).

## Carrelli semoventi a braccio telescopico

La prima verifica periodica riguarda l'attrezzatura nel suo complesso, comprese le eventuali funzioni aggiuntive, e prevede la compilazione di una scheda tecnica dell'attrezzatura che costituisca un riferimento per le verifiche periodiche successive.

La compilazione della scheda tecnica, infatti, è funzionale a consentire l'identificazione dell'attrezzatura nel corso delle verifiche periodiche (sia nella prima che nelle successive); prevede il recupero di tutte le informazioni necessarie ad individuare l'attrezzatura, reperibili dalla documentazione a corredo della stessa (istruzioni, dichiarazione di conformità, attestazione della conformità ai requisiti di sicurezza di cui all'allegato V al D.Lgs. 81/08 e s.m.i.) ovvero rintracciabili direttamente sull'attrezzatura al momento della verifica (evenienza questa cui ricorrere solo in caso di mancata indicazione sulla documentazione e che per chiarezza dovrebbe essere specificata sulla scheda).

Laddove queste non risultino reperibili dalla documentazione né facilmente rintracciabili direttamente sull'attrezzatura, il tecnico dovrà indicare "informazione non disponibile/non reperibile".

Qualora il carrello semovente a braccio telescopico dovesse presentare funzioni aggiuntive di sollevamento cose e/o sollevamento persone, poiché il modello di scheda tecnica per carrelli semoventi a braccio telescopico, allegato al D.M. 11 aprile 2011, non prevede sezioni specifiche per le funzioni supplementari, all'atto della prima verifica il tecnico potrà compilare la sola scheda tecnica del carrello semovente a braccio telescopico, integrandola con le informazioni individuate nelle schede tecniche relative alle altre funzioni che si ritengono necessarie alla completa descrizione dell'attrezzatura (quella per gru mobile e/o quella per ponte mobile sviluppabile) oppure procedere alla compilazione di tre distinte schede, aggiungendo a quella per il carrello anche quella per apparecchi di sollevamento di tipo mobile e quella per ponti mobili sviluppabili su carro, purché si indichi comunque su tutte la medesima matricola, ossia quella assegnata al carrello semovente.

Per la compilazione della scheda tecnica è necessario avere a disposizione le istruzioni fornite dal fabbricante a corredo della macchina; qualora il datore di lavoro non dovesse disporre delle suddette istruzioni, il tecnico non potrà procedere all'effettuazione della verifica e, pertanto, come previsto dalla circolare 11 del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali del 25 maggio 2012 (cfr. sezione documentazione), i termini temporali dovranno essere interrotti, previo rilascio di verbale di sopralluogo a vuoto da cui siano rilevabili le cause che hanno determinato la mancata effettuazione della prestazione.

Il datore di lavoro dovrà, una volta reperite le istruzioni dell'attrezzatura, procedere con una nuova richiesta di prima verifica periodica, a partire dalla quale decorreranno i termini dei quarantacinque giorni previsti.



Si riporta di seguito un fac-simile della scheda tecnica con l'indicazione, per ciascuna voce, di quanto richiesto e di dove indicativamente reperire l'informazione.



UNITÀ OPERATIVA TERRITORIALE DI \_\_\_\_\_

<b>SCHEDA TECNICA PER APPARECCHI E IMPIANTI DI SOLLEVAMENTO MATERIALI</b> <b>CARRELLO SEMOVENTE A BRACCIO TELESCOPICO</b>	
<input type="checkbox"/> A BRACCIO FISSO <input type="checkbox"/> A BRACCIO GIREVOLE	
<b>Matricola INAIL<sup>7</sup>:</b> .....	
<b>Ragione sociale del fabbricante</b>	indicare la ragione sociale del fabbricante dell'attrezzatura, rilevabile, ad esempio dalla dichiarazione di conformità o dalle istruzioni
<b>Ragione sociale del proprietario</b>	indicare la ragione sociale del proprietario dell'attrezzatura
<b>Dati identificativi del carrello semovente a braccio telescopico:</b>	
Tipo	si intende il nome comune della categoria di attrezzature cui il modello specifico appartiene
Modello	è il nome, il codice o il numero dato dal fabbricante al tipo di attrezzatura; per macchine marcate CE è possibile reperire tale informazione dalla dichiarazione di conformità. Negli altri casi è possibile reperire il dato dall'attestazione della conformità ai requisiti di sicurezza di cui all'allegato V al D.Lgs. 81/08 e s.m.i.
Numero di fabbrica	si tratta di un numero che il fabbricante di consueto adotta per identificare una singola macchina che appartiene ad una serie o a un tipo.
Anno di costruzione	riportare la data indicata nelle istruzioni o nella dichiarazione di conformità o nell'attestazione della conformità ai requisiti di sicurezza di cui all'allegato V al D.Lgs. 81/08 e s.m.i., ove previsti, o eventualmente riportare l'anno indicato dal proprietario all'atto della denuncia di messa in servizio.

<sup>7</sup> Da assegnare da parte dell'INAIL all'atto della comunicazione di messa in servizio. N.B. I dati e i valori riportati sulla presente scheda sono rilevati dalle istruzioni per l'uso e la manutenzione e dalle dichiarazioni di conformità (ndr. La presente nota è riportata nel D.M. 11 aprile 2011 nella specifica scheda tecnica come il numero 1) .

Portata nominale (kg)		indicare la portata massima in kg riportata nelle istruzioni (si intende il carico, ammesso dal fabbricante, che il carrello è in grado di trasportare/sollevarre durante l'usuale funzionamento).	
Data/numero di revisione delle istruzioni per l'uso		riportare, ove presente, l'indicazione delle istruzioni in dotazione presso l'utilizzatore	
Comunicazione di messa in servizio all'INAIL di		Indicare l'Unità Operativa Territoriale INAIL alla quale è stata presentata la comunicazione di messa in servizio.	
in data		riportare la data in cui è stata inoltrata la comunicazione di messa in servizio/immatricolazione all'Unità Operativa Territoriale INAIL competente.	
In versione		<input type="checkbox"/> con stabilizzatori <input type="checkbox"/> senza stabilizzatori	
Scartamento punti di appoggio stabilizzatori (m)	riportare la distanza indicata dal fabbricante nelle istruzioni	Interasse stabilizzatori (m)	riportare il dato indicato nelle istruzioni (ove prevista una doppia stabilizzazione)
			
Reazione max sugli stabilizzatori (daN):		riportare il dato indicato nelle istruzioni. Se il dato non è presente nelle istruzioni, ma viene rilevato direttamente sullo stabilizzatore indicare "dato reperito sullo stabilizzatore durante la verifica".	
N° sfili		riportare il numero di sfili degli stabilizzatori rintracciato nelle istruzioni <sup>8</sup>	

8 È possibile indicare in questo campo anche il numero di sfili del braccio, dato questo espressamente non previsto nella scheda tecnica. L'informazione relativa al numero di sfili del braccio può eventualmente anche essere riportata nel campo "tipo" di cui alla sezione *Dati identificativi del carrello semovente a braccio telescopico*.

<b>Caratteristiche principali del carrello semovente a braccio telescopico</b>						
Organo/i di presa/sollevamento	riportare gli organi di presa/sollevamento disponibili presso l'utilizzatore. Indicare anche eventuali accessori/attrezzature intercambiabili destinati al sollevamento cose e/o sollevamento persone. In questo caso per una descrizione dettagliata rimandare alle parti delle schede tecniche pertinenti.					
Descrizione dell'antenna idraulica supplementare (eventuale)	tale voce non risulta pertinente alla specifica tipologia supplementare (eventuale) di attrezzatura.					
Posto di manovra	indicare i posti di comando individuati nelle istruzioni, specificando la destinazione prevista dal fabbricante (ad esempio se di emergenza).					
<b>Diagramma delle portate*<sup>9</sup>:</b>						
riportare le indicazioni delle istruzioni; laddove sono previste diverse configurazioni indicare il diagramma per ciascuna di esse. Ove possibile allegare copia del diagramma delle portate e dell'area di lavoro rintracciate sulle istruzioni del carrello e degli eventuali accessori.						
Portata (kg)						
Distanza (m)						
(Allegare copie dei diagrammi di carico del carrello e degli eventuali accessori)						
	<b>Dispositivi di sicurezza installati</b>					
	Indicatore della stabilità longitudinale (allarme acustico e visivo) <sup>10</sup>					
	Dispositivo che impedisce l'avviamento del motore a marcia inserita					
	Dispositivi per impedire il movimento motorizzato del carrello quando operatore lascia il posto di guida <sup>11</sup>					
	Freno di stazionamento					
	Tetto di protezione/cabina					
	Struttura di protezione dell'operatore in caso di rovesciamento (ROPS) <sup>12</sup>					
	Struttura di protezione dell'operatore in caso di caduta di oggetti (FOPS) <sup>6</sup>					

9 Per eventuali altre configurazioni vedere le istruzioni per l'uso (ndr. La presente nota è riportata nel D.M. 11 aprile 2011 nella specifica scheda tecnica come il numero 2).

10 Fino ad ottobre 2010, data di entrata della EN 15000:2009, è accettabile anche un segnale solo visivo o solo acustico, perché previsto dalla EN 1459:2008.

11 Fino a marzo 2012 è accettata l'adozione del freno di stazionamento; dopo tale data lo stato dell'arte prevede un dispositivo di rilevazione dell'operatore al posto di guida.

12 Prevista solo per carrelli fuoristrada.

	Dispositivo di allarme acustico (clacson)
	Livella a bolla (ove presente)
	Dispositivo di controllo del momento (se presente) <sup>13</sup>
	Dispositivo di controllo del carico (se presente) <sup>14</sup>
	Valvole di blocco dei martinetti
	Cintura di sicurezza <sup>15</sup>
	Dispositivi per impedire lo spostamento laterale dei bracci di forca sulla piastra portante (arresti meccanici)
	Altri dispositivi di sicurezza eventualmente presenti (ad es. dispositivo di bloccaggio dell'asse o di livellamento laterale)

**Note:** riportare in questa sezione eventuali annotazioni rilevate nelle istruzioni che il tecnico reputa significative per la definizione dell'anagrafica della macchina, in particolare per la conduzione delle verifiche della stessa.

- Attrezzatura di lavoro immessa in servizio in assenza di disposizioni legislative e regolamentari o antecedentemente all'emanazione di norme legislative e regolamentari di recepimento delle direttive comunitarie (ad esempio D.P.R. 459/96).

### Documentazione:

Dichiarazione CE di conformità riportare il numero della dichiarazione di conformità (ove presente) e la direttiva di prodotto di riferimento (89/392/CEE e s.m.i., 98/37/CE, 2006/42/CE).

data riportare la data indicata in calce alla dichiarazione.

La macchina è dotata di:

- Istruzioni per l'uso rev. N riportare il numero (se presente) indicato nelle istruzioni.
- Registro di manutenzione indicare se il fabbricante ha previsto un registro di controllo o se nelle istruzioni sono fornite indicazioni affinché ne venga predisposto uno.
- Dichiarazione di corretta installazione (eventuale) indicare i riferimenti (nome installatore e data installazione) di detta dichiarazione, laddove venisse rintracciata.

Luogo e data: .....

**Verificatore**  
**Nome, Cognome e Qualifica**  
Firma

.....

<sup>13</sup> Per un approfondimento sull'evoluzione dello stato dell'arte si rimanda alla sezione "riferimenti normativi e loro evoluzione nel tempo".

<sup>14</sup> Per maggiori dettagli si rimanda alla sezione "riferimenti normativi e loro evoluzione nel tempo".

<sup>15</sup> Per il rischio di rovesciamento accidentale del carrello si rimanda alla sezione "riferimenti normativi e loro evoluzione nel tempo".

Si riportano di seguito le sezioni delle schede relative a gru mobile ed a ponte mobile sviluppabile che forniscono indicazioni aggiuntive rispetto a quelle previste nella scheda del carrello semovente a braccio telescopico, potenzialmente funzionali alla descrizione delle eventuali funzioni aggiuntive di sollevamento cose e/o sollevamento persone che il carrello dovesse presentare. Le parti barrate si riferiscono ad elementi che non sono pertinenti o che non devono riferirsi alla specifica tipologia di macchina di cui alla scheda tecnica, ma all'attrezzatura intercambiabile/accessorio che conferisce al carrello semovente la specifica funzione di sollevamento cose o sollevamento persone.



UNITÀ OPERATIVA TERRITORIALE DI \_\_\_\_\_

<b>SCHEDA TECNICA PER APPARECCHI E IMPIANTI DI SOLLEVAMENTO MATERIALI</b>	
<b>Matricola INAIL<sup>16</sup>:</b>	riportare la matricola assegnata al carrello semovente a braccio telescopico
<b>Ragione sociale del fabbricante</b>	indicare la ragione sociale del fabbricante dell'attrezzatura intercambiabile adottata per la funzione sollevamento cose, rilevabile, ad esempio dalla dichiarazione di conformità o dalle istruzioni
Tipo	si intende il nome comune della categoria di attrezzature cui il modello specifico appartiene indicato nella dichiarazione di conformità o nelle istruzioni
Modello	indicare il nome, il codice o il numero dato dal fabbricante al tipo di attrezzatura, per macchine marcate CE è possibile reperire tale informazione dalla dichiarazione di conformità.
Numero di fabbrica	riportare il numero che il fabbricante di consueto adotta per identificare una singola macchina che appartiene ad una serie o ad un tipo.

<sup>16</sup> Da assegnare da parte dell'INAIL all'atto della comunicazione di messa in servizio. N.B. I dati e i valori riportati sulla presente scheda sono rilevati dalle istruzioni per l'uso e la manutenzione e dalle dichiarazioni di conformità (ndr. La presente nota è riportata nel D.M. 11 aprile 2011 nella specifica scheda tecnica come il numero 1).

Anno di costruzione	riportare la data indicata nelle istruzioni o nella dichiarazione di conformità, ove riportata				
Portata massima nominale (kg)	indicare la portata massima in kg riportata nelle istruzioni (si intende il carico per il cui sollevamento in determinate condizioni di lavoro è stata progettata l'attrezzatura)				
Data/numero di revisione delle istruzioni per l'uso	riportare, ove presente, l'indicazione della data di revisione delle istruzioni d'uso in dotazione presso l'utilizzatore				
Organo/i di presa	riportare gli organi di presa indicati dal fabbricante dell'attrezzatura nelle istruzioni				
Radiocomando (marca, tipo, n. di fabbrica)	se fornito dal fabbricante dell'attrezzatura intercambiabile, riportare le indicazioni rilevabili dalle istruzioni della stessa; altrimenti indicare quanto riportato nella dichiarazione di conformità del dispositivo.				
<b>Fune di sollevamento:</b>					
<p>è plausibile che le informazioni richieste in questa sezione non siano rintracciabili nelle istruzioni, in quanto il paranco e le relative funi di sollevamento sono parte integrante della macchina e quindi l'obbligo per il fabbricante è esclusivamente quello di riportare tali informazioni nel fascicolo tecnico.</p>					
numero dei tratti portanti	riportare il dato rintracciato nelle istruzioni		Diametro (mm)	riportare il dato rintracciato nelle istruzioni.	
Carico di rottura minimo garantito (daN)	riportare il dato rintracciato nelle istruzioni		Classe di resistenza (daN)	riportare il dato rintracciato nelle istruzioni	
N° trefoli	riportare il dato rintracciato nelle istruzioni	composizione	riportare il dato rintracciato nelle istruzioni	Diametro fili esterni (mm)	riportare il dato rintracciato nelle istruzioni

**Diagramma della portata\*<sup>17</sup>:**

riportare le indicazioni delle istruzioni; laddove sono previste diverse configurazioni indicare il diagramma per ciascuna di esse oppure rimandare alle relative pagine delle istruzioni, riportando eventualmente nella tabella sotto i dati relativi alla configurazione più gravosa.

Portata (kg)						
Distanza (m)						

(Allegare eventuale copia del diagramma delle portate e delle aree di manovra)

**Documentazione<sup>18</sup>:**

Dichiarazione CE di conformità riportare il numero della dichiarazione di conformità (ove presente) e la direttiva di prodotto di riferimento (89/392/CEE e s.m.i., 98/37/CE, 2006/42/CE).

data riportare la data indicata in calce alla dichiarazione.

La macchina è dotata di:

- Istruzioni per l'uso rev. N riportare il numero (se presente) indicato nelle istruzioni.
- Registro di manutenzione indicare se il fabbricante ha previsto un registro di controllo o se nelle istruzioni sono fornite indicazioni affinché ne venga predisposto uno.

Luogo e data: .....

**Verificatore**  
**Nome, Cognome e Qualifica**  
Firma

.....

17 Per eventuali altre configurazioni vedere le istruzioni per l'uso (ndr. La presente nota è riportata nel D.M. 11 aprile 2011 nella specifica scheda tecnica come il numero 2).

18 Si riportano di seguito i riferimenti della documentazione dell'attrezzatura intercambiabile/accessorio che conferisce al carrello semovente a braccio telescopico la funzione aggiuntiva di sollevamento cose.



UNITÀ OPERATIVA TERRITORIALE DI \_\_\_\_\_

<b>SCHEDA TECNICA PER APPARECCHI E IMPIANTI DI SOLLEVAMENTO MATERIALI</b>	
<b>Matricola INAIL</b> <sup>19</sup> :	riportare la matricola assegnata al carrello semovente a braccio telescopico
<b>Ragione sociale del fabbricante</b>	indicare la ragione sociale del fabbricante dell'attrezzatura intercambiabile adottata per la funzione sollevamento persone, rilevabile, ad esempio dalla dichiarazione di conformità o dalle istruzioni
Tipo	si intende il nome comune della categoria di attrezzature cui il modello specifico appartiene indicato nella dichiarazione di conformità o nelle istruzioni
Modello	indicare il nome, il codice o il numero dato dal fabbricante al tipo di attrezzatura, per macchine marcate CE è possibile reperire tale informazione dalla dichiarazione di conformità.
N.F.	riportare il numero che il fabbricante di consueto adotta per identificare una singola macchina che appartiene ad una serie o ad un tipo
Anno di costruzione	riportare la data indicata nelle istruzioni o nella dichiarazione di conformità, ove riportata
Portata nominale (kg)	indicare la portata massima in kg riportata nelle istruzioni (si intende il carico per il cui sollevamento in determinate condizioni di lavoro è stata progettata l'attrezzatura)
N.° persone	riportare l'indicazione del numero di persone ammesse ripreso dalle istruzioni per l'uso
Data/numero di revisione delle istruzioni per l'uso	riportare, ove presente, l'indicazione della data di revisione delle istruzioni d'uso in dotazione presso l'utilizzatore

19 Da assegnare da parte dell'INAIL all'atto della comunicazione di messa in servizio. N.B. I dati e i valori riportati sulla presente scheda sono rilevati dalle istruzioni per l'uso e la manutenzione e dalle dichiarazioni di conformità (n.d.r. La presente nota è riportata nel D.M. 11 aprile 2011 nella specifica scheda tecnica come il numero 1).

Certificazione CE (se applicabile) <sup>20</sup> N.	riportare il numero indicato nella dichiarazione di conformità	rilasciata da	riportare il nome dell'Organismo Notificato	N.° O.N.	riportare il numero identificativo dell'organismo notificato
Settore di lavoro (gradi):		riportare l'area di lavoro individuata nelle istruzioni			
Limitazione del settore di lavoro tramite:		indicare le misure, indicate nelle istruzioni, eventualmente adottate per limitare l'area di lavoro			
Posti di manovra		indicare i posti di comando specificati nelle istruzioni, precisandone la destinazione prevista dal fabbricante (ad esempio se di emergenza)			
Radiocomando (eventuale) (marca, tipo, N.F.)		se fornito dal fabbricante dell'attrezzatura intercambiabile, riportare le indicazioni rilevabili dalle istruzioni della stessa; altrimenti indicare quanto riportato nella dichiarazione di conformità del dispositivo			

**Documentazione<sup>21</sup>:**

Dichiarazione CE di conformità specificare per la dichiarazione di conformità dell'attrezzatura intercambiabile la direttiva di prodotto di riferimento (89/392/CEE e s.m.i., 98/37/CE, 2006/42/CE)

Data riportare la data indicata in calce alla dichiarazione

La macchina è dotata di:

- Istruzioni per l'uso rev. N riportare il numero (se presente) indicato nelle istruzioni.
- Registro di manutenzione indicare se il fabbricante ha previsto un registro di controllo o se nelle istruzioni sono fornite indicazioni affinché ne venga predisposto uno.

Luogo e data: .....

**Verificatore**  
**Nome, Cognome e Qualifica**  
Firma

.....

<sup>20</sup> Il ricorso ad un Organismo Notificato per la procedura di certificazione è richiesto solo nei casi in cui sussiste un rischio di caduta verticale superiore a 3 m.

<sup>21</sup> Si riportano di seguito le caratteristiche dell'attrezzatura intercambiabile/accessorio che conferisce al carrello semovente a braccio telescopico la funzione aggiuntiva di sollevamento persone

## Verbale di prima verifica periodica

La prima verifica periodica, oltre alla compilazione della scheda tecnica identificativa dell'attrezzatura, contempla anche una fase di controlli (visivi e funzionali) volti a:

- accertare la corrispondenza tra le indicazioni rilevate nelle istruzioni, e sinteticamente riportate nella scheda che andrà ad accompagnare la macchina, e le condizioni effettivamente riscontrate al momento del sopralluogo, sia per quanto attiene la configurazione dell'attrezzatura che i dispositivi di sicurezza presenti;
- valutare lo stato di manutenzione e conservazione dei principali organi dell'attrezzatura;
- accertare l'efficacia dei dispositivi di sicurezza previsti dal fabbricante.

La prima parte della verifica prevede il rilevamento di una serie di dati necessari ad identificare univocamente l'attrezzatura; i dati per quanto possibile dovrebbero essere rintracciati direttamente sull'attrezzatura; nel caso di macchina marcata CE ai sensi della Direttiva Macchine, in linea generale, le informazioni possono essere ricavate dall'indelebile marcatura apposta sulla stessa o dalla dichiarazione di conformità CE, mentre per macchine immesse sul mercato prima della Direttiva Macchine, dall'attestazione della conformità ai requisiti di sicurezza di cui all'allegato V al D.Lgs. 81/08 e s.m.i..

Sarà necessario in prima istanza verificare che l'apparecchio in visione corrisponda a quello per il quale è stata richiesta la prima verifica periodica, appurando la corrispondenza tra le informazioni riportate nella scheda tecnica e quelle rilevate direttamente sull'attrezzatura.

Nel caso in cui detti dati non dovessero coincidere con quelli riportati sulla scheda tecnica a corredo dell'attrezzatura (e sulla denuncia di messa in servizio presentata dall'utente) bisognerà verificare se trattasi di macchina diversa ovvero di mero errore da parte dell'utente all'atto della denuncia di messa in servizio. Nel primo caso non sarà possibile procedere con l'effettuazione della verifica; mentre nel secondo caso sarà necessario richiedere all'utente di comunicare la modifica dei dati per l'aggiornamento della banca dati INAIL e riportare nel verbale di verifica, alla voce "osservazioni", la discrepanza rilevata.

Qualora non dovesse risultare possibile rintracciare la targhetta identificativa della macchina sarà necessario procedere, ove possibile, al riconoscimento della macchina confrontando i dati riportati nella scheda tecnica (e desunti dalle istruzioni) con quelli rilevati sull'attrezzatura, specificando nel verbale (alla voce "osservazioni") che l'identificazione dell'apparecchio è avvenuta per raffronto delle caratteristiche dimensionali. Nel caso di macchine marcate CE ai sensi della Direttiva Macchine, l'assenza della targhetta si configurerebbe come una non rispondenza al requisito essenziale di sicurezza 1.7.3, ma, prima di procedere con gli adempimenti previsti al punto 3.2.2 dell'allegato II al D.M. 11 aprile 2011, è consigliabile, ove possibile contattare il fabbricante. Tale mancanza dovrà essere indicata nel verbale di verifica alla voce "annotazioni", ma non influisce sull'esito della verifica stessa.

La prima verifica periodica prevede:

- A) L'identificazione dell'attrezzatura di lavoro in base alla documentazione allegata alla richiesta di prima verifica periodica inoltrata all'Unità Operativa Territoriale INAIL competente, controllandone la rispondenza ai dati riportati nelle istruzioni del fabbricante (marcatore CE, nome e indirizzo del fabbricante o dell'importatore autorizzato del carrello, designazione della serie o del tipo, numero di serie, anno di fabbricazione, matricola assegnata dall'INAIL in sede di comunicazione di messa in servizio).
- B) L'esame documentale di:
1. dichiarazione CE di conformità del carrello e delle eventuali attrezzature intercambiabili o della attestazione di conformità all'allegato V<sup>22</sup>, verificando in particolare la corrispondenza delle informazioni riportate sulla dichiarazione/attestazione con quelle sulla targhetta identificativa affissa sulla macchina/attrezzatura intercambiabile;
  2. istruzioni del carrello e delle eventuali attrezzature intercambiabili, verificando la congruenza tra le indicazioni riportate nelle istruzioni e quanto riscontrato sul carrello in verifica. In particolare, si dovrà accertare la presenza, il posizionamento, la leggibilità e l'indelebilità delle seguenti indicazioni minime sul carrello<sup>23</sup>:
    - diagrammi delle portate (carico) del carrello
    - massa del carrello non carico in condizioni di funzionamento senza accessori amovibili e batteria per i carrelli a batteria;
    - capacità nominale;
    - capacità effettiva all'altezza di sollevamento massima con la distanza del centro di gravità del carico;
    - capacità effettiva ad altre altezze di sollevamento e distanze del centro di gravità del carico, se applicabile;
    - indicazione dei punti di sollevamento
    - indicazione della pressione di gonfiaggio degli pneumatici;
    - eventuali simboli di avvertimento relativi a rischi residui;
    - capacità effettiva con ogni accessorio amovibile/attrezzatura intercambiabile<sup>24</sup> alle altezze di sollevamento ed alle distanze del centro di gravità del carico autorizzate dal fabbricante<sup>25</sup>;

22 Per i carrelli semoventi a braccio telescopico messi in servizio in assenza di direttiva di prodotto specifica ovvero immessi sul mercato prima del 21 settembre 1996.

23 Non necessariamente deve essere prevista una targa per ciascuna informazione; nella maggior parte dei casi, infatti, nella stessa targa sono riportate più indicazioni.

24 In caso di attrezzature intercambiabili tali informazioni devono essere fornite dal fabbricante della stessa, che demanda all'utilizzatore dell'attrezzatura l'apposizione dell'indicazione sul carrello in base alle istruzioni per l'uso a corredo.

25 L'indicazione relativa ai diagrammi di carico non deve necessariamente essere apposta sulla macchina; spesso, soprattutto in conseguenza dell'elevato numero di accessori/attrezzature intercambiabili previsto, il fabbricante, al fine di garantire la leggibilità dell'informazione, riporta tali indicazioni in un opuscolo da conservare sempre a disposizione dell'operatore. Si precisa, inoltre, che l'indicazione della capacità effettiva, laddove riferita all'adozione di un'attrezzatura intercambiabile, dovrebbe essere fornita dal fabbricante dell'attrezzatura stessa.

- diagramma di carico degli accessori amovibili/attrezzature intercambiabili, se sul carrello vengono usati degli accessori/attrezzature intercambiabili che hanno un carico utile nominale uniforme per tutti gli ambiti di lavoro o che non viene riconosciuto da un indicatore di stabilità longitudinale progressivo fissato sul carrello;
  - nei carrelli a batteria, le masse minima e massima della batteria consentite ed il valore di voltaggio. Inoltre le batterie di azionamento devono essere dotate di una targa identificatrice che preveda nome e indirizzo del fabbricante della batteria; tensione nominale della batteria (all'interno del contenitore); capacità in ampere-ora, in regime di scarica in 5 h; peso in servizio (con una zavorra, se è usata per compensare il peso della batteria troppo leggero);
  - per gli accessori amovibili/attrezzature intercambiabili le indicazioni minime di nome e indirizzo del fabbricante dell'accessorio/attrezzatura intercambiabile, marcatura CE (ove prevista), modello o tipo, numero di serie e anno di fabbricazione, massa dell'accessorio/attrezzatura intercambiabile, distanza del centro di gravità dell'accessorio/attrezzatura intercambiabile dalla sua superficie di montaggio sul carrello; capacità di carico nominale; in caso di accessori a funzionamento pneumatico o idraulico, la pressione di esercizio massima raccomandata dal fabbricante dell'accessorio/attrezzatura intercambiabile, l'avvertenza "Deve essere rispettata la capacità dell'insieme carrello-accessorio/attrezzatura intercambiabile".
3. registro di controllo<sup>26</sup>, verificandone la disponibilità e la regolare tenuta; tale documento può essere cartaceo o in formato elettronico.
- C) L'accertamento della corrispondenza della configurazione di allestimento dell'attrezzatura con una di quelle previste dal fabbricante nelle istruzioni (ad esempio accessori amovibili installati, sistema di stabilizzazione, ecc.)
- D) Il controllo visivo dello stato di conservazione degli elementi strutturali, dei comandi e dei circuiti a vista;
- E) L'effettuazione di prove di funzionamento dell'attrezzatura di lavoro e di efficienza dei dispositivi di sicurezza come riportato indicativamente di seguito.

Si precisa che, anche qualora il carrello semovente a braccio telescopico dovesse presentare funzioni aggiuntive di sollevamento cose e/o persone, trattandosi comunque di una singola attrezzatura, il verbale di prima verifica periodica sarà unico e dovrà riportare l'indicazione che trattasi di carrello semovente a braccio telescopico con funzioni aggiuntive.

Si riporta di seguito un fac-simile del verbale di verifica che il tecnico Inail dovrà stilare al termine della verifica; per ciascuna voce è indicata una breve descrizione delle operazioni che il tecnico è chiamato a compiere.

<sup>26</sup> L'art. 71 comma 9 del D.Lgs. 81/08 e s.m.i. prescrive che i risultati dei controlli eseguiti sull'attrezzatura sulla base delle indicazioni fornite dal fabbricante siano riportati per iscritto e conservati per almeno tre anni a disposizione degli organi di vigilanza. È comunque previsto dalla Direttiva Macchine, sia 98/37/CE che 2006/42/CE, che vengano almeno fornite nelle istruzioni le informazioni circa il contenuto del registro di controllo.



UNITÀ OPERATIVA TERRITORIALE DI \_\_\_\_\_

**VERBALE DI VERIFICA PERIODICA**  
**(D.Lgs. 81/2008 art. 71, comma 11 e Allegato VII)**

Riportare indicazione del *giorno* in cui è stata effettuata la verifica presso l'utilizzatore ed il *nome del tecnico* che ha provveduto ad eseguirla.

Specificare che trattasi di *prima verifica periodica*.

Indicare l'attrezzatura sottoposta a verifica tra quelle elencate.

- *Tipo*: si intende il nome comune della categoria di macchine cui il modello specifico appartiene; recuperare il dato dalla scheda tecnica elaborata sulla base delle indicazioni riportate nelle istruzioni, nella dichiarazione di conformità CE o nell'attestazione della conformità ai requisiti di sicurezza di cui all'allegato V al D.Lgs. 81/08 e s.m.i..
- *Matricola*: si riferisce alla matricola assegnata dall'INAIL all'atto della denuncia di messa in servizio.
- *Marca*: indicare il fabbricante dell'attrezzatura; per le macchine marcate CE il dato può essere reperito dalla dichiarazione di conformità o dalla marcatura apposta sulla macchina. Negli altri casi è possibile riferirsi all'attestazione della conformità ai requisiti di sicurezza di cui all'allegato V al D.Lgs. 81/08 e s.m.i..
- *Mod.*: è il nome, il codice o il numero dato dal fabbricante al modello di macchina, per macchine marcate CE è possibile reperire tale informazione dalla dichiarazione di conformità o dalla marcatura apposta sulla macchina. Negli altri casi è possibile riferirsi all'attestazione della conformità ai requisiti di sicurezza di cui all'allegato V al D.Lgs. 81/08 e s.m.i..
- *Nr. fabbrica*: si tratta di un numero che il fabbricante di consueto adotta per identificare una singola macchina che appartiene ad una serie o a un tipo.
- *Installato/utilizzato nel cantiere/stabilimento della Ditta*: indicare cognome e nome del titolare o la ragione sociale della Ditta presso cui è utilizzata l'attrezzatura (in caso di attrezzature a noleggio o in leasing tale informazione potrà essere difforme rispetto al dato riferito a colui che ha effettuato la denuncia di messa in servizio e la successiva richiesta di prima verifica periodica).
- *Comune*: indicare il comune presso cui è situata l'attrezzatura.
- *Via e n.*: indicare l'indirizzo completo presso il quale è presente l'attrezzatura.

**1) CONDIZIONI GENERALI DI CONSERVAZIONE E MANUTENZIONE:**

Il tecnico prende visione dei controlli che dai documenti a corredo della macchina risulta siano stati condotti sulla stessa (il datore di lavoro, infatti, ai sensi dell'art. 71 comma 9 è tenuto a registrare qualsiasi controllo condotto), verificando che il datore di lavoro si sia attenuto alle indicazioni riportate nelle istruzioni.

In caso di interventi di manutenzione straordinaria verificare che non comportino una nuova immissione sul mercato; in particolare accertare che l'intervento non introduca rischi aggiuntivi


non presi in considerazione dal fabbricante all'atto dell'immissione sul mercato dell'attrezzatura (aumenti di portata e di potenza, modifiche dimensionali che possono incidere sulla resistenza e/o sulla stabilità dell'attrezzatura, ed in generale aumenti dello stato delle sollecitazioni), se necessario acquisendo documentazione aggiuntiva<sup>27</sup>.

Il tecnico procede inoltre ad un controllo visivo di:

- contrassegni sui comandi al fine di valutarne la presenza, il posizionamento, la coerenza e la leggibilità;
- marcatura CE onde attestarne la leggibilità e l'indelebilità;
- circuito elettrico, verificando l'integrità degli involucri di protezione<sup>28</sup> ed il corretto posizionamento dei cavi;
- circuito idraulico;
- eventuali targhette identificative/pittogrammi per verificarne la presenza e la leggibilità.

## 2) ESAME DEGLI ORGANI PRINCIPALI:

Il tecnico provvede a controllare la corrispondenza a quanto indicato nelle istruzioni e procede ad un esame visivo degli organi principali della macchina elencati in tabella.



27 La necessità di acquisire documentazione aggiuntiva comporta la sospensione della verifica, come previsto dalla circolare del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali n. 11 del 25 maggio 2012 (cfr sezione Documentazione)

28 L'impianto elettrico esposto agli agenti atmosferici dovrebbe avere un grado IP55.

ORGANO	VERIFICHE
TELAIO	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Controllare eventuali cricche, deformazioni e/o corrosioni.</li> <li>- Verificare la conformità del telaio alle specifiche riportate nelle istruzioni (dimensione, dispositivi di illuminazione, ecc.).</li> </ul>
STRUTTURA DI SUPPORTO DELLE ATTREZZATURE/ACCESSORI	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Verificare la presenza di sistemi di aggancio degli accessori/attrezzature intercambiabili.</li> <li>- Verificare la presenza di arresti meccanici che impediscano il disinnesto laterale dai bracci di forca alle estremità.</li> <li>- Verificare la predisposizione del carrello alla dotazione di dispositivi di ritenuta del carico.</li> <li>- Controllare eventuali cricche, deformazioni e/o corrosioni.</li> </ul>
SFILI	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Controllare eventuali cricche, deformazioni e/o corrosioni.</li> <li>- Verificare la conformità degli sfili alle specifiche riportate sulle istruzioni (ad esempio numero di sfili, dimensioni, integrità di eventuali contrassegni, ecc).</li> </ul>
STABILIZZATORI (ove presenti)	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Conformità a quanto indicato nelle istruzioni (tipo, numero, tipologia di comando).</li> <li>- Controllare eventuali cricche, deformazioni e/o corrosioni.</li> </ul>
CABINA (ove presente)	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Verificare l'integrità della cabina.</li> <li>- Appurare la presenza di sistemi di ritenuta dell'operatore.</li> </ul>
PNEUMATICI	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Verificare che le dimensioni siano coerenti con quanto riportato nelle istruzioni.</li> <li>- Verificare la presenza ed il serraggio dei sistemi di fissaggio delle ruote.</li> </ul>

### **3) COMPORTAMENTO DURANTE LE PROVE DI FUNZIONAMENTO DELL'APPARECCHIO E DEI DISPOSITIVI DI SICUREZZA:**

Di seguito si riporta un elenco esemplificativo delle prove di funzionamento, che il tecnico provvede a far eseguire ad un operatore informato, formato ed addestrato dotato dell'abilitazione prevista dall'art. 73 comma 5 del D.Lgs. 81/08 e s.m.i.

29 Tale abilitazione è obbligatoriamente prevista a partire dal 15 marzo 2015, salvo successive proroghe.

ORGANO/DISPOSITIVO	PROVA DI FUNZIONAMENTO
MECCANISMI DI ROTAZIONE (ROTATIVI)	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Verificare il comportamento durante le prove a vuoto e con carico di prova del meccanismo di rotazione (ralla) e dei dispositivi di fine corsa rotazione, se presenti.</li> </ul>
STRUTTURA DI SUPPORTO DELLE ATTREZZATURE/ACCESSORI	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Verificare il sistema di aggancio/sgancio degli accessori/attrezzature intercambiabili.</li> </ul>
DISPOSITIVO DI ALLARME DI SICUREZZA DELLA STABILITÀ LONGITUDINALE (ALLARME ACUSTICO E/O VISIVO)	<ul style="list-style-type: none"> <li>- A macchina ferma su terreno solido e ben livellato sollevare il braccio di pochi centimetri e verificare con un carico pari al valore della portata in quel punto del braccio il funzionamento del dispositivo di allarme (sfilando e rientrando il braccio). Procedere alla prova con e senza stabilizzatori, se presenti. In caso di esito negativo della prova, accertare la corretta taratura del dispositivo prima di richiederne la sostituzione, tenendo conto di eventuali tolleranze.</li> </ul>
CARRELLO SFILI STABILIZZATORI (OVE PRESENTI)	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Verificare che sia impedito l'azionamento non intenzionale (anche mediante la scelta di un opportuno posizionamento dei comandi).</li> <li>- Verificare che i comandi siano del tipo ad azione mantenuta con ritorno in posizione neutra.</li> <li>- Procedere ad una prova d'impilamento, sollevando un carico di prova fino all'altezza massima per verificare il corretto funzionamento degli sfili del braccio per poi abbassarlo a livello del suolo, fermandosi alcune volte durante la discesa. Procedere alla prova con e senza stabilizzatori, se presenti, per verificarne il corretto funzionamento.</li> <li>- Procedere ad una prova di marcia a bassa velocità, selezionando il senso di avanzamento avanti, con un carico di prova. Passare poi al senso di avanzamento in retromarcia al fine di accertare il corretto funzionamento del meccanismo che cambia il senso di marcia. Durante la prova verificare che i freni di servizio funzionino in entrambi i sensi di marcia ed effettuare alcune curve sia in marcia avanti che in retromarcia per appurare che la direzione dello sterzo sia corretta e che funzioni in modo soddisfacente.</li> <li>- Accertarsi della rispondenza delle velocità di traslazione, con e senza carico, con quanto indicato nelle istruzioni, ove tali informazioni siano presenti.</li> <li>- Verificare i dispositivi di bloccaggio dell'assale e di livellamento laterale (ove presenti).</li> <li>- Verificare l'efficienza dei sistemi d'illuminazione, se previsti.</li> </ul>

ORGANO/DISPOSITIVO	PROVA DI FUNZIONAMENTO
DISPOSITIVO DI CONTROLLO DEL MOMENTO (SE PRESENTE)	<ul style="list-style-type: none"> <li>- A macchina ferma su terreno solido e ben livellato sollevare il braccio di pochi centimetri e verificare, con un carico previsto dalla tabella delle portate, il funzionamento del dispositivo di controllo del momento (sfilando e poi rientrando il braccio per verificare il blocco dei movimenti aggravanti), tenendo conto di eventuali tolleranze del dispositivo. Procedere alla prova con e senza stabilizzatori, se presenti.</li> </ul>
DISPOSITIVO DI CONTROLLO DEL CARICO (SE PRESENTE)	<ul style="list-style-type: none"> <li>- A macchina ferma su terreno solido e ben livellato sollevare di pochi centimetri il braccio con un carico superiore a quello di attivazione del dispositivo, tenendo conto di eventuali tolleranze del dispositivo.</li> </ul>
<ul style="list-style-type: none"> <li>- DISPOSITIVO CHE IMPEDISCE L'AVVIAMENTO DEL MOTORE A MARCIA INSERITA.</li> <li>- DISPOSITIVI PER IMPEDIRE IL MOVIMENTO MOTORIZZATO DEL CARRELLO QUANDO OPERATORE LASCIA IL POSTO DI GUIDA<sup>30</sup></li> <li>- FRENO DI STAZIONAMENTO</li> <li>- DISPOSITIVO DI ALLARME ACUSTICO (CLACSON)</li> <li>- LIVELLA A BOLLA (ove presente)</li> <li>- CINTURA DI SICUREZZA</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Semplice prova funzionale</li> </ul>
ALTRI DISPOSITIVI DI SICUREZZA EVENTUALMENTE PRESENTI	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Se necessario procedere ad una prova funzionale, onde verificare l'efficienza dei dispositivi di sicurezza, in base alle indicazioni fornite dal fabbricante nelle istruzioni.</li> </ul>

<sup>30</sup> Fino a marzo 2012 è accettata l'adozione del freno di stazionamento; dopo tale data lo stato dell'arte prevede un dispositivo di rilevazione dell'operatore al posto di guida.

**4) CONFIGURAZIONE E DATI TECNICI RILEVATI AL MOMENTO DELLA VERIFICA:**

Il tecnico dovrà riportare in questa sezione le condizioni effettivamente riscontrate al momento del sopralluogo per quanto attiene la configurazione del carrello a braccio telescopico sottoposto ad attività di prima verifica periodica (ad esempio accessorio amovibile installato, sistema di stabilizzazione, ecc.) ed i relativi dati tecnici (dimensioni principali, limiti d'impiego, peso, prestazioni di marcia prestazioni di portata e sbraccio).

**5) OSSERVAZIONI:**

indicare eventuali difformità riscontrate rispetto a quanto dichiarato dal proprietario all'atto della comunicazione di messa in servizio (ad esempio mancanza targhetta CE apposta sulla macchina, discrepanze nei dati riportati nella comunicazione di messa in servizio).

**ESITO DELLA VERIFICA**

Prendendo in esame unicamente gli aspetti esaminati (condizioni generali di conservazione e manutenzione, esame degli organi principali, comportamento durante le prove di funzionamento dell'apparecchio e dei dispositivi di sicurezza, configurazione e dati tecnici rilevati al momento della verifica) il tecnico è tenuto a stabilire l'adeguatezza o meno, ai fini della sicurezza, dell'attrezzatura.

È bene precisare che il parere che il tecnico è chiamato ad esprimere riguarda unicamente aspetti legati alla manutenzione/conservazione dell'attrezzatura, con particolare riguardo alla presenza ed allo stato di funzionamento dei dispositivi di sicurezza che l'attrezzatura dovrebbe avere in base allo stato dell'arte di riferimento.

Qualora, nel corso della verifica, il tecnico dovesse riscontrare presunte non conformità alla Direttiva Macchine, ai sensi di quanto previsto al punto 3.1.4 dell'allegato II al D.M. 11 aprile 2011, è tenuto a darne comunicazione alla sede centrale Inail, che provvederà ad inoltrarla alle autorità competenti. L'esito della verifica periodica non è necessariamente condizionato dalla eventuale segnalazione di presunta non conformità.

# Documentazione



**Circolare del Ministero dell'Industria, del Commercio e dell'Artigianato n. 7808 del 8 giugno 2001: Carrelli elevatori - Riduzione del rischio di rovesciamento accidentale.**

(pubblicata nella Gazzetta Ufficiale Italiana n. 146 del 26 giugno 2001)

Alle direzioni regionali e provinciali del lavoro

Agli assessorati alla sanità delle regioni

Alla provincia autonoma di Trento - Dipartimento servizi sociali - Servizi lavoro

Alla provincia autonoma di Bolzano Agenzia provinciale prot. ambiente e tutela del lavoro

All'I.S.PE.S.L. - D.T.S.

Alle organizzazioni rappresentative dei datori di lavoro

Alle organizzazioni rappresentative dei lavoratori

Ai costruttori di carrelli elevatori

Agli utilizzatori dei carrelli elevatori

Alle A.U.S.L.

Il decreto legislativo n. 359/1999, entrato in vigore il 19 aprile 2000 individua, per talune attrezzature di lavoro, mediante l'allegato di cui all'art. 7.1, lettera b), una serie di requisiti di sicurezza che le stesse debbono soddisfare a fronte di caratteristici rischi e dispone che, i datori di lavoro che le utilizzano provvedano, ove necessario, al loro adeguamento, applicando ad esse le misure tecniche di volta in volta indicate.

In particolare, per i carrelli elevatori, il legislatore, in attuazione di corrispondenti orientamenti comunitari, ha riconosciuto che, nonostante l'ottemperanza al requisito della stabilità rispetto al rovesciamento (requisito che il fabbricante garantisce, del resto, solo condizionatamente al rispetto, da parte dell'utilizzatore, dei parametri di corretto impiego stabiliti in sede progettuale per uso sicuro), rimangono significativi livelli di rischio di lesioni, anche gravissime, a carico dell'operatore addetto. Infatti i dati statistici pongono in rilievo che alcune parti del corpo, in particolare la testa, potrebbero essere schiacciate tra il suolo e gli elementi costituenti le strutture (tetto) poste a protezione del conducente dal rischio di caduta del carico dai relativi organi di sollevamento, nel caso di rovesciamento dovuto a situazioni di utilizzo anormale (cioè al di fuori dai suddetti parametri), ma prevedibile. Di conseguenza, con l'art. 3, comma 3, del citato decreto n. 359/1999 è stato disposto l'adeguamento dei carrelli secondo determinati obiettivi indicati al punto 1.4 del già citato allegato, mediante l'attuazione di opportune misure, di cui una esemplificazione è riportata al medesimo punto 1.4.

L'effettiva sussistenza di tale rischio è stata presa in considerazione e riconosciuta dalla Commissione europea nei riguardi dei carrelli elevatori assoggettati alle direttive comunitarie adottate ai sensi dell'art. 95 del trattato di Amsterdam (ex art. 100/A dell'atto unico) - cd. «direttive di prodotto» - anche nel caso in cui questi soddisfino

per caratteristiche e configurazione costruttiva il requisito della stabilità al rovesciamento e siano utilizzati conformemente alla loro destinazione. Infatti il comitato permanente per la gestione delle problematiche derivanti dall'applicazione della direttiva «macchine», operante in seno a detta commissione, ha recentemente rilevato che le norme tecniche EN 1459:1999 ed EN 1726-1:1999 non soddisfano completamente il requisito essenziale di sicurezza e salute di cui al punto 1.1.2 (situazione di utilizzo anormale prevedibile) dell'all. I della direttiva n. 98/37 (cd. direttiva macchine) e pertanto non coprono il rischio della possibilità di schiacciamento del conducente tra parti dell'attrezzatura di lavoro ed il suolo nel caso di rovesciamento.

Di conseguenza, la Commissione europea ha adottato in data 10 maggio 2000 la decisione n. 2000/361/CE nella quale:

considerato che è necessario attirare l'attenzione sui potenziali pericoli di cui le norme suddette non fanno menzione, in particolare quello relativo allo schiacciamento dell'operatore;

viene riconosciuto alle norme in questione lo status di norma «armonizzata» ai fini della direttiva «macchine», con la precisazione che dette norme, non facendo menzione dei rischi in cui l'operatore può incorrere in caso di rovesciamento accidentale del carrello, non garantiscono la presunzione di conformità ai corrispondenti requisiti essenziali di sicurezza della direttiva «macchine».

Ne deriva, pertanto, che, per coprire i rischi derivanti dalle situazioni descritte, anche i carrelli elevatori immessi sul mercato in conformità a norme nazionali di attuazione di direttive comunitarie concernenti disposizioni di carattere costruttivo - vale a dire quelli recanti o la marcatura E (cd. «epsilon»), in applicazione delle disposizioni del decreto del Presidente della Repubblica n. 304/1991, oppure quella «CE», in attuazione delle disposizioni della direttiva n. 98/37/CE, già direttiva n. 89/392/CEE e successivi emendamenti, in Italia recepita con decreto del Presidente della Repubblica n. 459/1996 - debbono essere dotati di dispositivi atti a limitare o il rischio di rovesciamento, ovvero la possibilità che il conducente degli stessi, in caso di rovesciamento rimanga schiacciato.

Si pone, quindi, per tutti i soggetti coinvolti, vale a dire i datori di lavoro utilizzatori e, rispettivamente, i costruttori dei carrelli di nuova fabbricazione, ciascuno per il proprio ruolo, la necessità di attuare le opportune misure perché venga eliminata la situazione di pericolosità così rilevata.

Pertanto, ferma restando ogni altra responsabilità di tipo civilistica-contrattuale derivante dai fatti rilevati, si richiama l'attenzione dei soggetti interessati:

sulla questione di cui in premessa, vale a dire sulla riconosciuta inadeguatezza - sotto il profilo delle esigenze di sicurezza - delle citate norme tecniche di fabbricazione;

sulla sussistenza di conseguenti rischi residui rappresentati dall'uso di attrezzature carenti sotto il profilo delle protezioni;

sul fatto che la tempestiva messa in atto di misure adatte per la loro limitazione corrisponde a precisi obblighi stabiliti delle vigenti disposizioni di legge;

sulla circostanza che una esemplificazione delle misure che la tecnica ha reso sino-

ra disponibili è rinvenibile nella regolamentazione di sicurezza (in particolare al punto 1.4, dell'allegato XV, del decreto legislativo n. 359/1999);

sul fatto che sono disponibili i risultati di una ricerca, commissionata dalla Commissione europea, di soluzioni tecnicamente valide per la protezione dai rischi derivanti da spostamenti incontrollati o dal ribaltamento di attrezzature di lavoro mobili;

sulla necessità di provvedere ad apportare le necessarie integrazioni ai carrelli prima di metterli in commercio, se nuovi, ovvero prima di metterli nuovamente a disposizione dei lavoratori, se già in servizio. Si rammenta che, nelle more del completamento di dette azioni, si potrà continuare ad usare i carrelli solo a condizione che siano adottate misure temporanee alternative che garantiscano un livello di sicurezza equivalente.

Attesa la rilevanza in termini di prevenzione degli infortuni che la presente circolare comporta, si pregano gli organismi in indirizzo di volerne fare oggetto delle più ampia diffusione nei riguardi dei soggetti interessati.

Roma, 8 giugno 2001

*Il direttore generale per lo sviluppo produttivo e  
la competitività del Ministero dell'industria del  
commercio e dell'artigianato*  
VISCONTI

*Il direttore generale dei rapporti di lavoro del  
Ministero del lavoro e della previdenza sociale*  
FERRARO

## Parere della Direzione Generale della Commissione Europea competente in Direttiva Macchine del 21 agosto 2007



EUROPEAN COMMISSION  
ENTERPRISE AND INDUSTRY DIRECTORATE-GENERAL  
New Approach Industries, Tourism and CSR  
Mechanical, Electrical and Telecom Equipment  
Head of Unit

Brussels, 21 AOUT 2007  
ENIR 1/4/IF/ED(2007) 26493

### Subject: Interchangeable work platforms for variable reach trucks

Dear Sir,

In your letter dated 26 March 2007 on behalf of Manitou S r l., you request the opinion of the Commission services on the application of the essential health and safety requirement 6.4.1 of Annex I to Directive 98/37/EC (the Machinery Directive) with respect to a system for fitting an interchangeable work platform to a variable reach lift truck. In particular, you ask whether the Italian authorities can require such a system to be equipped with an interlock according to the European harmonised standard EN 1088

A variable reach lift truck fitted with an interchangeable work platform can be considered as a mobile elevating work platform in the sense of the European harmonised standard EN 280. Most of the specifications of this standard can therefore be used to ensure that the design and construction of such machinery complies with the essential health and safety requirements of the Machinery Directive

However, it appears that EN 280 was intended primarily for mobile elevating work platforms on which the work platform is permanently fixed to the extending structure by the manufacturer. The standard does not envisage the case of interchangeable work platforms intended to be fitted to the extending structure by the user. In particular, clause 5.6 of the standard, which gives specifications for the work platform, does not provide any guidance on how the work platform should be attached to the extending structure in such a case

Consequently, application of standard EN 280 cannot be considered to confer a presumption of conformity with the essential requirement 6.4.1 of Annex I to the Machinery Directive with respect to the attachment system for an interchangeable work platform. The conformity of such a system must therefore be assessed by a Notified Body according to the procedure set out in Article 8 (2) (b) of the Machinery Directive.

## Circolare del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali n. 11 del 25 maggio 2012



*Ministero del Lavoro  
e delle Politiche Sociali*

**Direzione Generale delle Relazioni  
Industriali e dei Rapporti di Lavoro**  
già Direzione Generale della  
Tutela delle Condizioni di Lavoro

**Divisione VI**

Sede,

**A Direzioni Reg.li e Prov.li del  
lavoro**

**D.G. per l'Attività Ispettiva**

**Ministero dello Sviluppo  
Economico**

**Ministero della Salute**

**Coordinamento Tecnico  
delle Regioni e P.A.**

**Assessorati alla Sanità delle  
Regioni**

**Provincia autonoma di  
Trento**

**Provincia autonoma di  
Bolzano – Ag. Prov. Prot.  
Ambiente e Tutela del  
lavoro**

**ASL (per il tramite degli  
Assessorati alla Sanità delle  
Regioni)**

**INAIL**

**Organizzazioni**

CMerc n 2

MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI  
DIREZIONE GENERALE DELLE RELAZIONI INDUSTRIALI E DEI RAPPORTI DI LAVORO  
Via Formovo, 8 – 00192 Roma  
Tel. 06 46634912 Fax. 06 46634886  
Email: Div6Tutela@lavoro.gov.it





- e. data di richiesta.

In caso di richiesta di verifica periodica, incompleta di uno o più dei suddetti elementi, il soggetto titolare della funzione dovrà rispondere al richiedente, evidenziando che, ferme restando le date di scadenza delle verifiche periodiche delle attrezzature di lavoro, i termini dei 60/30 giorni, entro cui il soggetto titolare deve provvedere ad effettuare le verifiche periodiche ai sensi dell'articolo 2, comma 1 del D.M. 11.04.2011, decorrono dalla data della richiesta (come di seguito meglio individuata) completa di tutti i dati sopra elencati.

Fermo restando quanto sopra indicato, per data di richiesta, ai fini di quanto disposto dall'articolo 2, comma 1 del D.M. 11.04.2011, si intende:

- in caso di lettera raccomandata A.R.: la data di consegna della raccomandata A.R. riportata sulla ricevuta; in caso di invio per fax: la data di invio del fax; in caso di invio di PEC: la data di invio della mail;
- in caso di richiesta attraverso portale WEB: la data della transazione on-line;
- in caso di raccomandata a mano: la data di consegna, che dovrà essere indicata su copia fotostatica della lettera di richiesta e sottoscritta dal funzionario che la riceve;
- in caso di posta ordinaria, raccomandata semplice ed e-mail: la data di protocollo in arrivo dell'ente titolare della funzione.

## 2. SCELTA DEL SOGGETTO ABILITATO

Il D.M. 11.04.2011 stabilisce, in attuazione alle disposizioni dell'articolo 71, commi 11 e 12 del D.Lgs. 81/2008 e s.m.i., che sia il datore di lavoro a scegliere il soggetto abilitato secondo le seguenti modalità:

- al momento della richiesta della verifica periodica al soggetto titolare della funzione (INAIL/ASL), il datore di lavoro individua uno dei soggetti abilitati per l'effettuazione della specifica tipologia di attrezzatura di lavoro, iscritto nell'elenco dei soggetti abilitati di cui all'articolo 2, comma 4 del D.M. 11.04.2011 (elenco costituito, per quanto riguarda l'INAIL presso le direzioni regionali competenti o, per quanto riguarda le ASL presso le singole strutture e in presenza di uno specifico provvedimento regionale che lo preveda ai sensi del citato articolo 2, comma 4, secondo capoverso, presso la Regione di appartenenza);
- in caso di superamento dei termini di cui all'articolo 2, comma 1 del D.M. 11.04.2011, senza che sia intervenuto il soggetto titolare della funzione né il soggetto abilitato indicato dallo stesso datore di lavoro, il datore di lavoro individua uno dei soggetti abilitati nella Regione in cui si trova l'attrezzatura di lavoro da sottoporre a verifica, iscritto nell'elenco nazionale dei soggetti abilitati di cui all'allegato III del D.M. 11.04.2011. Solo nel caso in cui nell'elenco nazionale dei soggetti abilitati di cui all'allegato III del D.M. 11.04.2011 non siano presenti soggetti abilitati nella Regione per la specifica attrezzatura, il datore di lavoro si rivolge ad uno dei soggetti riportati nell'elenco nazionale dei soggetti abilitati di cui all'allegato III del D.M. 11.04.2011, per la specifica tipologia di attrezzatura di lavoro.

Nelle regioni a statuto speciale e nelle province autonome di Trento e di Bolzano che hanno disciplinato il sistema di verifica periodica obbligatoria ai fini di sicurezza ed in particolare i soggetti abilitati a svolgerle, per quanto previsto dall'articolo 6, comma 2 del D.M. 11.04.2011 oltre ai soggetti di cui ai punti precedenti (lettere a) e b)), possono essere incaricati anche i soggetti

CM/usc n 2

MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI  
DIREZIONE GENERALE DELLE RELAZIONI INDUSTRIALI E DEI RAPPORTI DI LAVORO  
Via Fornovo, 8 - 00192 Roma  
Tel. 06 46834912 Fax. 06 46834886  
Email: Div6Tutela@lavoro.gov.it



verificatori individuati ai sensi della disciplina regionale e provinciale in vigore. Le verifiche periodiche effettuate da tali soggetti sono riconosciute su tutto il territorio nazionale equivalenti a quelle effettuate dai soggetti titolari della funzione e ai soggetti abilitati di cui al D.M. 11.04.2011.

### 3. Interruzione o sospensione dei termini temporali

I termini temporali di cui all'articolo 2, comma 1 del D.M. 11.04.2011 si interrompono ove il soggetto titolare della funzione (o il soggetto abilitato di cui quest'ultimo si sia avvalso) non possa effettuare la verifica periodica per cause indipendenti dalla sua volontà (indisponibilità dell'attrezzatura di lavoro o del personale occorrente o dei mezzi necessari per l'esecuzione delle operazioni o cause di forza maggiore). Tali cause dovranno essere comprovabili ed adeguatamente documentate.

Analogamente, qualora nel corso della verifica periodica si renda necessario acquisire ulteriore documentazione od effettuare, a supporto delle verifiche, controlli non distruttivi, indagini supplementari, prove di laboratorio o attività ad elevata specializzazione, il verificatore dovrà richiedere per iscritto la documentazione o le attività necessarie al fine di completare la verifica, con sospensione dei termini temporali sino a quando l'ulteriore documentazione non sia stata prodotta o non siano state effettuate le suddette attività a supporto delle verifiche.

In caso di attivazione di un soggetto abilitato da parte del soggetto titolare della funzione, qualora si determinino le condizioni per la sospensione dei termini, il soggetto abilitato dovrà darne tempestiva comunicazione al soggetto titolare della funzione.

### 4. ATTIVAZIONE DEL SOGGETTO ABILITATO DA PARTE DEL SOGGETTO TITOLARE DELLA FUNZIONE

Nel caso in cui il soggetto titolare si avvalga del soggetto abilitato indicato dal datore di lavoro ed iscritto nell'elenco locale di cui all'articolo 2, comma 4 del D.M. 11.04.2011, fermi restando i termini temporali di cui all'articolo 2, comma 1 dello stesso decreto, riferiti alla data di richiesta del datore di lavoro, il soggetto titolare della funzione dovrà attivare il soggetto abilitato il più tempestivamente possibile, dandone contestuale comunicazione al datore di lavoro. Ai sensi dell'articolo 2, comma 5 del D.M. 11.04.2011, il soggetto abilitato è obbligato a rispettare i suddetti termini temporali; in caso contrario, ove si rilevi un comportamento anomalo del soggetto abilitato, il soggetto titolare della funzione potrà effettuare la segnalazione alla Commissione di cui all'allegato III del D.M. 11.04.2011, ai sensi del punto 5.3 dello stesso allegato.


### 5. MODULISTICA

Con l'entrata in vigore del DM 11.04.2011, i soggetti titolari della funzione e i soggetti abilitati devono adottare la modulistica riportata nell'allegato IV dello stesso decreto.

### 6. TARIFFAZIONE DELLE VERIFICHE PERIODICHE

Le tariffe delle verifiche periodiche, effettuate dai soggetti abilitati nei termini temporali di cui all'articolo 2, comma 1 del D.M. 11.04.2011, verranno corrisposte secondo le modalità previste dai soggetti titolari della funzione. Il versamento delle quote dovute al soggetto titolare della funzione (15% o 5% della tariffa da esso applicata) dovrà essere eseguito per tutte le prestazioni effettuate, secondo le modalità previste dai soggetti titolari della funzione.

IL DIRETTORE GENERALE  
(dott. Giuseppe/Umberto Mastropietro)



CM/acc n. 2

MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI  
DIREZIONE GENERALE DELLE RELAZIONI INDUSTRIALI E DEI RAPPORTI DI LAVORO  
Via Fornovo, 8 - 00192 Roma  
Tel. 06 46834912 Fax. 06 46834886  
Email: Div6Tutela@lavoro.gov.it

## Circolare del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali n. 31 del 24 dicembre 2012



*Ministero del Lavoro  
e delle Politiche Sociali*

Direzione Generale delle Relazioni Industriali e dei Rapporti di Lavoro  
già Direzione Generale della  
Tutela delle Condizioni di Lavoro  
Divisione VI

CIRCOLARE N. 31

Sede,

- Alle Direzioni Reg.li e Terr.li del Lavoro
- Alla D.G. per l'Attività Ispettiva Div. III
- Agli Assessorati alla Sanità delle Regioni.
- Alla Provincia autonoma di Trento
- Alla Provincia autonoma di Bolzano Ag. Prov. Prot. Ambiente e Tutela del lavoro.
- Alle ASL - per il tramite degli Assessorati alla Sanità delle Regioni.
- All' INAIL- ex ISPESL - D.T.S. e D.OM
- Alle Organizzazioni rappresentative dei datori di lavoro.
- Alle Organizzazioni rappresentative dei lavoratori.
- e p.c.
- Al Ministero dello Sviluppo Economico- Dipartimento per l'Impresa e 'Internazionalizzazione- D.G.M. C.C.V.N.T.- Div. XVIII
- Al Ministero per le Politiche Agricole, Alimentari e Forestali- Dipartimento delle politiche competitive del mondo rurale e della qualità - Off. COSVIR III.

Loro Sedj

Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali  
Direzione Generale delle Relazioni Industriali e dei Rapporti di Lavoro- Div. VI  
tel. 06 46834917 - fax 06 46834886- Div6TutelaLavoro@lavoro.gov.it

1/2

AG/Atarelli  
semoventi  
RFS 4 2 2

**Oggetto: Problematiche di sicurezza dei carrelli semoventi a braccio telescopico – requisito essenziale di sicurezza 4.2.2 dell'allegato I alla Direttiva 2006/42/CE**

A seguito delle varie richieste pervenute all'autorità nazionale del controllo del mercato nonché alcuni quesiti concernenti lo stato dell'arte applicabile ai carrelli semoventi a braccio telescopico non girevoli nel periodo che intercorre tra il 6 Marzo 2010 (data di entrata in vigore in Italia della Direttiva 2006/42/CE) e l'ottobre 2010 (data di entrata in vigore della norma armonizzata *EN 15000:2008 Sicurezza dei carrelli industriali — Carrelli semoventi a braccio telescopico — Specifiche, caratteristiche e requisiti di prova per gli indicatori e i limitatori del momento del carico longitudinale*), al fine di eliminare possibili disomogeneità di comportamento e di garantire il rispetto delle vigenti disposizioni, si ritiene necessario, sentita la divisione competente della Direzione Generale per il mercato, la concorrenza, il consumatore, la vigilanza e la normativa tecnica del Ministero dello sviluppo economico, rappresentare quanto segue.


La norma EN 1459:1998/A1:2006, armonizzata alla Direttiva 98/37/CE, non prevedeva un limitatore di momento, ma esclusivamente un dispositivo di allarme (acustico o luminoso) della stabilità longitudinale.

A settembre 2009 è stata pubblicata in Gazzetta Ufficiale la EN 15000 che prescrive, invece, l'adozione su tutti i carrelli a braccio telescopico di un limitatore di momento; tale norma costituisce però un riferimento per lo stato dell'arte di tali attrezzature solo a partire da ottobre 2010, come chiaramente indicato nell'introduzione alla norma.

Pertanto, poiché nel periodo compreso tra marzo e ottobre 2010, non risultava pubblicata alcuna norma armonizzata alla Direttiva 2006/42/CE specifica per i carrelli semoventi a braccio telescopico, onde evitare difformità di comportamento da parte dei soggetti certificatori di prodotto e verificatori, in particolare, in sede di verifica periodica ai sensi dell'art 71 comma 11 del D.lgs. 81/08, si ritiene opportuno precisare che in tale periodo le misure previste al punto 5.8.5 della norma armonizzata EN 1459:1998/A1:2006 per rispondere al requisito 4.2.1.4 dell'allegato I alla Direttiva 98/37/CE possano ritenersi adeguate a soddisfare anche il requisito 4.2.2 della Direttiva 2006/42/CE.

Infine, per completezza, si ritiene utile sottolineare che il requisito riportato al punto 4.2.1.4 della "Direttiva macchine" viene soddisfatto nella EN 1459:1998/A1:2006 dalle prove di stabilità descritte al punto 5.7, dall'installazione del dispositivo di allarme di stabilità longitudinale specificato nel punto 5.8.4 e da un uso e una manutenzione conformi a quanto definito nel manuale a cui si fa riferimento al punto 7.1 (vedansi appendice G) alla suddetta norma.

Il Direttore Generale  
(Dott. Giuseppe Umberto Mastropietro)

Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali  
Direzione Generale delle Relazioni Industriali e dei Rapporti di Lavoro - Div. VI  
tel. 06 46834917 - fax 06 46834886 - [Div6TutelaLavoro@lavoro.gov.it](mailto:Div6TutelaLavoro@lavoro.gov.it)

AGA/carrelli  
semoventi  
RES 4.2.2

**Circolare del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali n. 9 del 5 marzo 2013***Ministero del Lavoro  
e delle Politiche Sociali***Direzione Generale delle Relazioni  
Industriali e dei Rapporti di Lavoro**già Direzione Generale della  
Tutela delle Condizioni di Lavoro**Divisione VI**

Sede,

**A** Direzioni Reg.li e Prov.li del  
lavoro

D.G. per l'Attività Ispettiva

Coordinamento Tecnico  
delle Regioni e P.A.Assessorati alla Sanità delle  
RegioniProvincia autonoma di  
TrentoProvincia autonoma di  
Bolzano – Ag. Prov. Prot.  
Ambiente e Tutela del  
lavoroASL (per il tramite degli  
Assessorati alla Sanità delle  
Regioni)

INAIL

Organizzazioni  
rappresentative dei datori  
di lavoroOrganizzazioni  
rappresentative dei  
lavoratori

Organizzazioni

Obolo e 5/2013

---

MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI  
DIREZIONE GENERALE DELLE RELAZIONI INDUSTRIALI E DEI RAPPORTI DI LAVORO  
Via Formica, 8 – 00192 Roma  
Tel. 06-46834912 Fax. 06-46834886  
Email: Div6Tutela@lavoro.gov.it



rimangono soggette al regime di collaudo previsto dal D.M. 04/03/1982. La richiesta di immatricolazione dovrà essere inoltrata all'INAIL per la gestione della banca dati, mentre il successivo collaudo, trascorsi 40 giorni dalla comunicazione della matricola da parte dell'INAIL, potrà essere effettuato da un tecnico così come previsto all'articolo 4 del succitato decreto.

Al termine del collaudo, come già previsto dalla suddetta circolare, dette attrezzature saranno sottoposte al regime delle verifiche periodiche successive di competenza delle ASL/ARPA.

Le attrezzature di lavoro in argomento, come già previsto dalla suddetta circolare, regolarmente messe in servizio secondo il regime previgente alla disciplina della marcatura CE e già sottoposte a verifiche periodiche devono seguire il regime delle verifiche periodiche successive alla prima.

Infine, le attrezzature di cui al succitato punto 10.A.3 marcate CE mai sottoposte a verifiche rientrano nel regime delle verifiche periodiche di cui al D.M. 11.04.2011.

#### 4. ARGANI INSTALLATI SU AEROGENERATORI

Gli argani installati sugli aerogeneratori utilizzati nei parchi eolici rientrano nel regime di verifica di cui all'articolo 71, comma 11, del D.Lgs. n. 81/2008 e s.m.i., in quanto tali attrezzature di sollevamento non sono funzionali alla specifica destinazione operativa dell'aerogeneratore, ma sono dedicati esclusivamente ad operazioni di manutenzione degli stessi.

#### 5. LOADER AEROPORTUALI

Con riferimento ai loader aeroportuali (comunemente detti cargo loader) gli stessi sono definiti come piattaforme di sollevamento per carico/scarico di carichi unitari per gli aeromobili in servizio nel trasporto aereo civile (vedere anche norma EN 12312-9); la loro funzione, quindi, non è quella di portare uno o più operatori in quota con le loro attrezzature allo scopo di svolgere operazioni di costruzione, manutenzione, riparazione, ispezione o altri lavori simili, ma piuttosto quella di trasportare e movimentare carichi in quota accompagnati dall'operatore.

Pertanto, i loader aeroportuali non sono configurabili come ponti mobili sviluppabili e dunque non rientrano tra le attrezzature di cui all'Allegato VII del D.Lgs. n. 81/2008 e s.m.i..

#### 6. ATTREZZATURA DESTINATA ALLA RACCOLTA RIFIUTI



Fig. 1

Un'attrezzatura per la raccolta rifiuti dotata di braccio articolato e dispositivo di aggancio rigido (tale da impedire ogni oscillazione del carico) per il prelievo di contenitori di superficie (vedere ad

CMR n. 3/2011

MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI  
DIREZIONE GENERALE DELLE RELAZIONI INDUSTRIALI E DEI RAPPORTI DI LAVORO

Via Formosa, 8 - 00192 Roma  
Tel. 06 46834912 Fax. 06 46834886  
Email: Div6Tutela@lavoro.gov.it



esempio Fig. 1), seminterrati e interrati, compatibili con detto dispositivo di aggancio, non rientra nel regime delle verifiche periodiche di cui all'articolo 71, comma 11, del D.Lgs. n. 81/2008 e s.m.i., poiché non si configura come un apparecchio di sollevamento ai sensi della norma UNI ISO 4306-1 "apparecchio a funzionamento discontinuo destinato a sollevare e movimentare, nello spazio, carichi sospesi mediante gancio o altri organi di presa".

#### **7. ASSOGGETTABILITÀ AL REGIME DELLE VERIFICHE PERIODICHE DI UN CARRELLO ELEVATORE A FORCHE (MULETTO)**

Il carrello industriale a forche (denominato anche carrello elevatore a forche o muletto) non è assoggettato al regime delle verifiche periodiche previsto dall'articolo 71, comma 11, del D.Lgs. n. 81/2008 e s.m.i. per gli apparecchi di sollevamento materiali con portata superiore a 200 kg, in quanto esso non si configura come "apparecchio a funzionamento discontinuo destinato a sollevare e movimentare, nello spazio, carichi sospesi mediante gancio o altri organi di presa" (UNI ISO 4306-1).

Viceversa, detto carrello è assoggettato al citato regime delle verifiche periodiche qualora sia munito di accessori di sollevamento (previsti dal fabbricante) o di attrezzature intercambiabili (installate nel rispetto delle specifiche disposizioni legislative e regolamentari di recepimento della direttiva macchine) che gli conferiscono la funzione, sopra definita, di apparecchio di sollevamento.

#### **8. IVA**

Relativamente all'assoggettabilità delle verifiche periodiche di attrezzature di lavoro al regime IVA, visto il parere formulato dall'Agenzia delle Entrate – Direzione Centrale Normativa – Settore Imposte Indirette con protocollo n. 954-155483/2012 del 14/11/2012 a seguito dell'interpello 954-88/2012 – Art. 11, Legge 27 luglio 2000, n. 212 da parte di INAIL, si prende atto che le attività di verifica periodica svolte ai sensi del D.M. 11 aprile 2011, sia dai soggetti titolari della funzione che dai soggetti abilitati, rientrano nel campo di applicazione dell'IVA.

#### **9. CONTROLLI PREVISTI DALL'ARTICOLO 71, COMMA 8, DEL D.LGS. N. 81/2008 E S.M.I. E INDAGINI SUPPLEMENTARI (DM 11.04.2011, ALLEGATO II, PUNTO 2 LETT. C)**

I verificatori dei soggetti abilitati durante l'effettuazione delle verifiche periodiche sono incaricati di pubblico servizio ai sensi dell'articolo 71, comma 12, del D.Lgs. n. 81/2008 e s.m.i. e, in conformità al punto 1, lettera a), dell'Allegato I, del D.M. 11.04.2011, debbono garantire competenza oltre che indipendenza, imparzialità ed integrità rispetto alle attività di progettazione, consulenza, fabbricazione, installazione, manutenzione, commercializzazione e gestione eventualmente legate in maniera diretta o indiretta alle attrezzature di cui all'Allegato VII del decreto legislativo sopracitato. Pertanto, non è possibile per i verificatori di cui sopra l'effettuazione di attività quali i controlli previsti dall'articolo 71, comma 8, del D.Lgs. n. 81/2008 e s.m.i. e le indagini supplementari.

#### **10. TARIFFE – DECRETO DIRIGENZIALE DEL 23.11.2012**

Si ritiene utile evidenziare che le tariffe, previste dal decreto del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali di cui all'articolo 3, comma 3, del D.M. 11.04.2011 (decreto dirigenziale del 23.11.2012), per le verifiche periodiche delle attrezzature di lavoro di cui all'Allegato VII del D.Lgs. n. 81/2008 e s.m.i., così come chiaramente indicato nel succitato decreto dirigenziale, "si intendono omnnicomprensive di tutte le spese", essendo escluse solo le imposte.

CMViv. n. 50010

MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI  
DIREZIONE GENERALE DELLE RELAZIONI INDUSTRIALI E DEI RAPPORTI DI LAVORO  
Via Formosa, 8 – 00192 Roma  
Tel. 06 46834912 Fax. 06 46834886  
Email: Div6Tutela@lavoro.gov.it



**11. FACOLTÀ DI AVVALERSI DEI SOGGETTI ABILITATI ISCRITTI NEGLI ELENCHI DI CUI ALL'ARTICOLO 2, COMMA 4, DEL D.M. 11.04.2011 DA PARTE DEI SOGGETTI TITOLARI DELLA FUNZIONE**

Tenuto conto dell'ultimo capoverso dell'articolo 2, comma 5, del D.M. 11.04.2011, i soggetti abilitati, essendo già impegnati, ai sensi dell'abilitazione ricevuta, al rispetto dei termini temporali previsti al comma 1 dello stesso articolo, non sono tenuti a fornire conferma dell'accettazione dell'incarico ai soggetti titolari della funzione.

**12. DATA DI DECORRENZA PER L'EFFETTUAZIONE DELLE VERIFICHE PERIODICHE**

Fermo restando quanto previsto dal punto 1 della Circolare n. 11/2012 di questo Ministero, i termini temporali per lo svolgimento delle verifiche periodiche decorrono dalla data di richiesta e non da quella di effettuazione del pagamento delle tariffe previste dal decreto del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali di cui all'articolo 3, comma 3, del D.M. 11.04.2011 (decreto dirigenziale del 23.11.2012).

IL DIRETTORE GENERALE  
(dott. Paolo PENNESI)



CM/Inv. n. 52/13

MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI  
DIREZIONE GENERALE DELLE RELAZIONI INDUSTRIALI E DEI RAPPORTI DI LAVORO

Via Formosa, 8 - 00192 Roma  
Tel. 06 46834912 Fax. 06 46834886  
Email: Dv6Tuteta@lavoro.gov.it



## Circolare del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali n. 18 del 23 maggio 2013



*Ministero del Lavoro  
e delle Politiche Sociali*

**Direzione Generale delle Relazioni  
Industriali e dei Rapporti di Lavoro**  
già Direzione Generale della  
Tutela delle Condizioni di Lavoro

**Divisione VI**

Sede,

- A**
- Direzioni Reg.li e Prov.li del lavoro**
  - D.G. per l'Attività Ispettiva**
  - Coordinamento Tecnico delle Regioni e P.A.**
  - Assessorati alla Sanità delle Regioni**
  - Provincia autonoma di Trento**
  - Provincia autonoma di Bolzano – Ag. Prov. Prot. Ambiente e Tutela del lavoro**
  - ASL (per il tramite degli Assessorati alla Sanità delle Regioni)**
  - INAIL**
  - Organizzazioni rappresentative dei datori di lavoro**
  - Organizzazioni rappresentative dei lavoratori**
  - Organizzazioni rappresentative dei**

CM sesto circ. al 05.2013

---

MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI  
DIREZIONE GENERALE DELLE RELAZIONI INDUSTRIALI E DEI RAPPORTI DI LAVORO  
Via Fornovo, 8 – 00192 Roma  
Tel. 06 46834912 Fax. 06 46834886  
Email: Div6Tutela@lavoro.gov.it

**soggetti abilitati**

**e, p.c. a : Ministero della Salute**

**Ministero dello Sviluppo  
Economico**

**LORO SEDI**

---

Oggetto: **D.M. 11 aprile 2011** concernente la *“Disciplina delle modalità di effettuazione delle verifiche periodiche di cui all’All. VII del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, nonché i criteri per l’abilitazione dei soggetti di cui all’articolo 71, comma 13, del medesimo decreto legislativo”* – Chiarimenti.

---

A seguito di numerosi quesiti pervenuti allo scrivente in merito all’applicazione del D.M. 11.04.2011, tenuto conto delle Circolari n. 21/2011, n. 11/2012, n. 22/2012, n. 23/2012 e n. 9/2013 di questo Ministero, su conforme parere della Commissione di cui all’Allegato III dello stesso decreto, si ritiene opportuno fornire i seguenti chiarimenti applicativi.

**1. CONTENUTI MINIMI DELL’INDAGINE SUPPLEMENTARE (D.M. 11.04.2011, ALLEGATO II, PUNTO 2, LETT. c)**

L’indagine supplementare consiste nell’attività finalizzata ad individuare eventuali vizi, difetti o anomalie, prodottesi nell’utilizzo delle attrezzature di lavoro, messe in esercizio da oltre 20 anni, nonché a stabilire la vita residua in cui la macchina potrà ancora operare in condizioni di sicurezza con le eventuali relative nuove portate nominali.

Vengono sottoposte a verifica supplementare tutti gli apparecchi di sollevamento di tipo mobile o trasferibile oltre ai ponti mobili sviluppabili su carro ad azionamento motorizzato che siano stati messi in servizio in data antecedente a 20 anni.

Tali ispezioni sono disposte dagli utilizzatori o dai proprietari delle gru o dei ponti mobili sviluppabili.

Le modalità di ispezione dovranno includere l’esame visivo, le prove non distruttive, le prove funzionali e le prove di funzionamento. Dovrà inoltre essere effettuata una accurata indagine tendente a stabilire la tipologia di utilizzo e il regime di carico al quale la macchina è stata mediamente sottoposta. Per il completamento della ricostruzione della vita pregressa della macchina, dovranno essere esaminati i registri di manutenzione, i registri di funzionamento e i verbali delle precedenti ispezioni. Più in particolare si evidenzia:

- a) **Esame visivo:** L’esame visivo dovrà essere effettuato su ogni parte dell’apparecchio di sollevamento al fine di individuare ogni anomalia o scostamento dalle normali condizioni (l’esame visivo può essere coadiuvato da misurazioni, può rendersi necessario lo smontaggio della macchina o di parti di essa).
- b) **Prove non distruttive:** A seconda dei risultati dell’esame visivo, si possono rendere necessari dei controlli non distruttivi mediante liquidi penetranti, magnetoscopia, o altri metodi, per accertare l’eventuale presenza di discontinuità nei componenti strutturali.
- c) **Analisi dei componenti strutturali e funzionali:** Dovranno essere controllati i componenti della macchine con caratteristiche strutturali quali: ralla di rotazione, riduttori, circuiti idraulici di azionamento, ecc..

CM-stata.cic al 05/2013

---

MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI  
DIREZIONE GENERALE DELLE RELAZIONI INDUSTRIALI E DEI RAPPORTI DI LAVORO  
Via Fornovo, 8 – 00192 Roma  
Tel. 06 46834912 Fax. 06 46834886  
Email: Div6Tutela@lavoro.gov.it

- d) **Prove funzionali:** Dovranno essere controllate le funzioni dei comandi, degli interruttori, degli indicatori e dei limitatori allo scopo di assicurarsi del loro corretto funzionamento per una sicura operatività.
- e) **Prove di funzionamento:** Dovrà essere eseguita una prova a vuoto per tutti i movimenti dell'apparecchio di sollevamento senza l'utilizzo di carichi al fine di individuare eventuali anomalie. La prova di carico dovrà essere effettuata attuando i movimenti base con l'utilizzo del carico nominale.
- f) **Esito dell'ispezione:** Dovranno essere oggetto di registrazione i difetti e le anomalie rilevate, gli interventi da eseguire e le eventuali limitazioni prima del successivo riutilizzo; dall'analisi della vita pregressa e dal calcolo dei cicli effettuati, verrà stabilito il numero di cicli residui tradotto in periodo di lavoro sicuro della macchina nelle normali condizioni di utilizzo.

## 2. VERIFICHE PERIODICHE SULLE ATTREZZATURE IN USO PRESSO ATTIVITÀ DI CUI AL DECRETO LEGISLATIVO 25 NOVEMBRE 1996, n. 624

Il regime delle verifiche periodiche di cui all'articolo 71, comma 11, del D.Lgs. n. 81/2008 e s.m.i. non trova applicazione per le attrezzature utilizzate nelle attività di cui al D.Lgs. n. 624/1996, per le quali continua a valere quanto stabilito dallo stesso decreto n. 624/1996.

## 3. CARRELLI SEMOVENTI A BRACCIO TELESCOPICO

Con riferimento ai carrelli semoventi a braccio telescopico dotati di accessori/attrezzature intercambiabili per:

- sollevamento carichi liberi di oscillare (ganci, bracci gru e jib, con e senza argano),
- sollevamento persone con cestello/piattaforma;

tenuto anche conto di quanto indicato nel decreto dirigenziale del 29/11/2012 del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali di cui all'articolo 3, comma 3, del D.M. 11.04.11, il numero di matricola è assegnato alla macchina base.

Per i carrelli semoventi a braccio telescopico già rientranti nel previgente regime di verifica, perché attrezzati con accessori o attrezzature intercambiabili che gli conferivano la funzione di sollevamento cose (immatricolati come autogrù) o di sollevamento persone (immatricolati come ponti mobili sviluppabili su carro), il datore di lavoro, al fine di accedere alle specifiche tariffe previste per i carrelli semoventi a braccio telescopico dotati di più accessori/attrezzature intercambiabili, dovrà comunicare all'INAIL la messa in servizio del carrello a braccio telescopico, riportando nel relativo modello l'indicazione del o dei numeri di matricola precedentemente assegnati all'attrezzatura. Le matricole già assegnate verranno riassorbite dalla matricola associata al carrello semovente, che diverrà l'unica identificativa dell'attrezzatura con tutte le funzioni aggiuntive.

Nel caso in cui dette attrezzature siano già state sottoposte a verifiche (da parte di INAIL o ASL/ARPA), rientrano nel regime delle verifiche periodiche successive, per cui non sarà necessario che il datore di lavoro richieda la prima verifica periodica ad INAIL.

## 4. PIATTAFORME DI LAVORO AUTOSOLLEVANTI SU COLONNE (PLAC)

A seguito della comunicazione di messa in servizio, verrà assegnata alla PLAC (intesa come l'attrezzatura costituita dalla piattaforma di lavoro - piattaforma principale ed eventuali prolungamenti o estensioni della stessa -, da una o più colonne e da un sistema di comando) una sola matricola a prescindere dal numero di configurazioni previste nel manuale d'uso.

Le verifiche periodiche saranno effettuate nella configurazione posta in essere al momento della verifica.

CM setti circ. al 05.2015

MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI  
DIREZIONE GENERALE DELLE RELAZIONI INDUSTRIALI E DEI RAPPORTI DI LAVORO  
Via Formosa, 8 - 00192 Roma  
Tel. 06 46834912 Fax. 06 46634886  
Email: Div6Tutela@lavoro.gov.it

## 5. SCALE PER TRASLOCHI

Con riferimento all'assoggettabilità degli elevatori allestiti e trainati (porta materiali), detti anche "scale per traslochi", alle disposizioni dell'articolo 71, comma 11, del D.Lgs. n. 81/2008 e s.m.i. e del D.M. 11.04.2011, si ribadisce preliminarmente quanto già precisato al punto 7 della circolare n. 23/2012, ovvero che "le tipologie di attrezzature di lavoro elencate nell'Allegato VII del D.Lgs. 81/2008 e s.m.i. sono le stesse già soggette a precedenti norme in materia di verifiche periodiche (tra cui D.P.R. 547/55, D.M. 329/04, ecc.), salvo il caso in cui il legislatore ha voluto intenzionalmente estendere l'obbligo delle stesse attraverso il D.Lgs. n. 106/2009 ad altre attrezzature (ovvero ai carrelli semoventi a braccio telescopico, ascensori e montacarichi da cantiere, piattaforme autosollevanti su colonne)".

Ciò premesso, ai fini dell'applicazione delle disposizioni dell'articolo 71, comma 11, del D.Lgs. n. 81/2008 e s.m.i. e del D.M. 11.04.2011, per "scale aeree ad inclinazione variabile" si intendono "scale munite di argano per lo sviluppo della volata e di argano per il sollevamento della volata, il cui appoggio di base abbia un blocco atto a fissare l'inclinazione della volata nella posizione di lavoro", destinate a consentire l'accesso in quota di uno o più operatori e le eventuali attrezzature allo scopo di effettuarvi una attività lavorativa.

Quanto sopra può desumersi dal combinato disposto degli articoli 22 e 25 del D.P.R. 547/55, dell'articolo 54 D.P.R. 164/56 e del modello D del D.M. 12.09.1959 ("Esito del collaudo Tenuto conto di quanto rilevato, la scala di costruzione ..... n. .... di fabbrica e n. .... di matricola può essere messa in uso alle seguenti condizioni: inclinazione max ..... gradi con carico di persone n. .... più 20 kg.; ..."), nonché dall'inclusione delle scale aeree ad inclinazione variabile nel gruppo SP (sollevamento persone) del citato D.M. 11.04.2011.

Ne consegue che le scale per traslochi, destinate al trasporto in quota di soli materiali (e non di persone), non sono soggette alle verifiche periodiche di cui all'articolo 71, comma 11, del D.Lgs. n. 81/2008.


## 6. PUBBLICAZIONE DELL'ELENCO DEI VERIFICATORI E DEI RESPONSABILI TECNICI E RELATIVI SOSTITUTI

Fermo restando il punto 7 della circolare n. 21/2011 di questo Ministero, ai fini della massima trasparenza e divulgazione possibile delle informazioni e considerate le richieste in tal senso pervenute da più Soggetti Abilitati, si ravvisa l'opportunità che i Soggetti Abilitati pubblicino sul proprio sito internet il relativo organigramma generale (matrice delle competenze) e lo mantengano aggiornato in occasione di ogni variazione autorizzata da questa Amministrazione. Si ritiene altresì che il tecnico verificatore del Soggetto Abilitato, all'atto dell'accesso presso il datore di lavoro ai fini dell'effettuazione della verifica periodica, esibisca copia della lettera di incarico (da parte del Soggetto Titolare della funzione, nel caso di cui all'articolo 2, comma 2, del D.M. 11.04.11, o del datore di lavoro nel caso di cui all'articolo 2, comma 8, dello stesso decreto) ed evidenza documentale della sua appartenenza all'elenco dei verificatori del Soggetto Abilitato.

IL DIRIGENTE  
(Carla Antonucci)



IL DIRETTORE GENERALE  
(dott. Paolo ONELLI)



CMesta circ. 4/05 2013

MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI  
DIREZIONE GENERALE DELLE RELAZIONI INDUSTRIALI E DEI RAPPORTI DI LAVORO  
Via Forno, 8 - 00192 Roma  
Tel. 06 46834912 Fax. 06 46834886  
Email: Div6Tutela@lavoro.gov.it





